



Rivista N°: 1/2023
DATA PUBBLICAZIONE: 13/03/2023

AUTORE: Marilisa D'Amico*

LINGUAGGIO DISCRIMINATORIO E GARANZIE COSTITUZIONALI**

LANGUAGE, DISCRIMINATION, AND CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS

Sommario: 1. Una premessa: lingua, linguaggio, diritto e diritti. – 2. Dal linguaggio dei regimi a quello della Costituzione. – 2.1. Lingua, linguaggio e ideologia ai tempi dei regimi. – 2.2. La lingua e il linguaggio della Costituzione Repubblicana. – 2.3. Libertà di pensiero e “parole pericolose”: le eredità del passato e le interpretazioni dell’art. 21 Cost. – 2.4 I diversi linguaggi discriminatori. – 3. La discriminazione invisibile. – 3.1. Da una lingua “per soli uomini” allo schawa. – 3.2. La lingua della Costituzione e della legge fra maschile inclusivo e inclusione dei diritti delle donne. – 3.3. La lunga storia del linguaggio giuridico sessista. – 3.4. Strategie di contrasto al linguaggio sessista: dalle linee guida alla legge n. 162 del 2021. – 4. Il linguaggio d’odio. – 4.1. Alla ricerca di una definizione: peculiarità del linguaggio d’odio off line e on line. – 4.2. Il quadro normativo internazionale e la sua reale efficacia. – 4.3. Il quadro normativo europeo sul linguaggio d’odio fra luci ed ombre. – 4.4. La parola pericolosa in Italia. – 4.5. I lavori della Commissione “Segre” e i progetti di legge. – 4.6. Europa e Stati Uniti: due prospettive di difesa dalle parole intolleranti e i loro limiti. – 5. Non solo parole: le immagini discriminatorie. – 5.1. Costituzione e immagini sessiste. – 5.2. Il contrasto alla pubblicità discriminatoria nel diritto sovranazionale e interno. – 5.3. Il problema delle affissioni nelle città: il ruolo dello IAP e degli Enti locali. – 6. Il linguaggio dell’Intelligenza Artificiale: veicolo e rimedio alle discriminazioni. – 6.1. Il “linguaggio” dell’intelligenza artificiale. – 6.2. Il c.d. Natural Language Processing (NLP). L’IA come veicolo di, ma anche strumento contro le discriminazioni. – 6.3. Dall’assenza di norme alla proposta di Regolamento dell’Unione Europea. – 7. L’uso delle parole e il paradosso dell’intolleranza: problemi vecchi e nuovi. – 7.1. Tollerare gli intolleranti in democrazia? – 7.2. L’importanza dell’educazione nel contrasto ad un linguaggio discriminatorio e ad un linguaggio che odia. – 7.3. Fra limitazione del linguaggio discriminatorio e dittatura del linguaggio antidiscriminatorio.

* Ordinaria di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano.

** Relazione al XXXVII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Lingua Linguaggi Diritti” giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, Università degli Studi di Messina.

1. Una premessa: lingua, linguaggio, diritto e diritti.

Il tema del linguaggio discriminatorio è complesso, come lo sono tanti ambiti nei quali il diritto costituzionale si spinge in territori non propri, spesso lontani dal mondo del diritto, dovendo prendere a prestito da altre scienze, concetti, studi, punti di vista.

Nel caso del linguaggio, però, troviamo un motivo in più.

C'è un filo rosso che si dipana dalla prospettiva storica fino agli interrogativi che vengono posti in questo lavoro, ma che rimangono irrisolti. La consapevolezza che le "parole" costruiscono o distruggono una democrazia, che fanno parte intimamente della "*Wertordnung*" costituzionale, ma che, al tempo stesso, occorre fare i conti e mai mettere da parte la necessità, altrettanto vitale per una democrazia, di non eccedere in una prospettiva "regolatoria", di imposizione dall'alto di cambiamenti di linguaggio.

Tale prospettiva, infatti, non dovrebbe separarsi dall'esigenza di non reprimere il "disenso" o il pensiero "diverso" in uno spazio democratico¹.

Come vedremo, in tutti i diversi settori di espressione del linguaggio che discrimina, fino a quello più "forte" del linguaggio che odia, occorre mantenere un equilibrio, difficilissimo, per non cadere negli eccessi di quella che in chiusura definirò la "dittatura del linguaggio antidiscriminatorio", propria di alcune sue manifestazioni estreme.

Non è facile districarsi nella letteratura linguistica in argomento.

Nel corso del Novecento, comincia a divenire evidente che, accanto a una dimensione descrittiva del linguaggio, esiste anche "la dimensione *performativa*, di azione, che permea ogni nostra interazione discorsiva: secondo il celebre slogan di Austin 'ogni dire è anche un fare'².

Occorre, infatti, tracciare una premessa imprescindibile per la comprensione del problema complesso del linguaggio discriminatorio e, prima ancora, del rapporto, strettissimo, tra linguaggio e diritto.

Se con il termine "lingua" si intende la forma specifica che il sistema di comunicazione assume all'interno delle comunità, il "linguaggio" indica "la capacità comune a tutti gli esseri

¹ Anche i linguisti hanno differenti approcci: cfr. C. BIANCHI, *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, Laterza, Bari-Roma, 2021, pp.13-14, sembra esigere una risposta di contrasto al linguaggio discriminatorio, mentre più problematica è la visione di M. ARCANGELI, *Ecco perché ho lanciato la petizione contro lo schwa e la sinistra mainstream*, in *Editoriale Domani*, 27 marzo 2022, il quale ritiene che tali strumenti siano: "il frutto di un perbenismo, superficiale e modaiolo, intenzionato ad azzerare secoli e secoli di evoluzione linguistica e culturale con la scusa dell'inclusività".

² Così C. BIANCHI, *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, cit., p. 8.

umani di sviluppare un sistema di comunicazione [...]”³ connotato dal fatto di essere discreto⁴, ricorsivo⁵ e idoneo a formare segni, cioè, “entità dotate di ‘significante e significato’”⁶.

In estrema sintesi, il linguaggio denota la capacità di utilizzare almeno una lingua, mentre la lingua rappresenta l’insieme “di parole e regole grammaticali proprio di un certo popolo in una certa epoca e diverso dagli insiemi usati dagli altri popoli e in altre epoche”⁷.

Lo studio della lingua pervade tutto il mondo del diritto, così come il diritto non può non rilevare rispetto alla linguistica.

Se, infatti, l’utilizzo “di un termine anziché di un altro comporta una modificazione del pensiero e nell’atteggiamento di chi lo pronuncia e quindi di chi ascolta”⁸, come è possibile scindere la parola dal campo di applicazione del diritto?

La natura performativa del linguaggio comporta così una stretta correlazione con “[l]’azione proprio da parte di chi ascolta”⁹. Non solo. Il linguaggio presenta anche una natura complessa, quale strumento che descrive la realtà e che è in grado di modificarne i contenuti.

Nel noto contributo dedicato al sessismo nella lingua italiana del 1987, a proposito della ritrosia sociale ad accettare proposte relative ad un utilizzo “nuovo” in quanto “non discriminatorio” del linguaggio, Alma Sabatini affermava che sono stati “i regimi rivoluzionari/autoritari a ‘imporre’ cambiamenti nel linguaggio”¹⁰.

La ragione è ben presto spiegata: la lingua in sé è ideologica (non così, evidentemente, il linguaggio umano, da intendersi, lo si è visto, come “capacità” di apprendere e di utilizzare la lingua) e, di norma, “le sue ideologie sono generalmente nascoste e passano in modo subliminale”¹¹.

Di qui, l’interesse per la lingua da parte dello Stato.

³ Così G. GRAFFI, S. SCALISE, *Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 24. Nello stesso senso, peraltro, si esprime anche la giurisprudenza costituzionale che, in alcune decisioni in tema di salvaguardia delle minoranze linguistiche storiche di cui all’art. 6 Cost., qualifica la lingua quale elemento che contraddistingue l’identità individuale e collettiva di un gruppo sociale. V., in particolare, Corte cost., sentenze n. 88 del 2011, n. 159 del 2009 e n. 15 del 1996.

⁴ Il termine “discreto” indica la capacità del linguaggio umano di comporsi di elementi, che sono distinti gli uni dagli altri alla luce dell’esistenza di limiti definiti. Si intende, ad esempio, la netta distinzione tra la lettera “p” e la lettera “b”; si vedano G. GRAFFI, S. SCALISE, *Le lingue e il linguaggio*, cit., p. 18.

⁵ La ricorsività sta ad indicare la possibilità di costruire nuove frasi integrando frasi preesistenti, v., ancora, G. GRAFFI, S. SCALISE, *Le lingue e il linguaggio*, cit., p. 19.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Cfr., autorevolmente, T. DE MAURO, *Lezioni di linguistica teorica*, Laterza, Bari-Roma, 2008.

⁸ Cfr. A. SABATINI (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana (1987)*, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1993.

⁹ Così M.N. CAMPAGNOLI, *Social media e information disorder: questioni di ecologia comunicativa in rete (Parte Seconda – l’hate speech)*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2/2020, p. 1607, ripresa da M. D’AMICO, *Relazione alla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza*, 20 luglio 2021, p. 3. Il testo integrale può essere consultato al seguente link: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/397/801/Audizione_prof.ssa_D_Amico.pdf.

¹⁰ V. A. SABATINI (a cura di), *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., p. 99.

¹¹ *Ibidem*.

Occorre, poi, osservare che il diritto si intreccia con la linguistica anche in ambiti diversi, che vanno dalla filosofia del diritto, alla logica deontica, dalla comparazione giuridica alla semantica giuridica¹².

L'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio sta iniziando a coinvolgere le istituzioni pubbliche, così come, più di recente, l'innovazione tecnologica e, in particolare, il settore dell'intelligenza artificiale.

Si tratta di problemi apparentemente distanti, ma invece strettamente collegati e che chiamano in causa il testo costituzionale, che, come vedremo, indirizza molto chiaramente all'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio¹³.

Trasponendo la relazione fra lingua e linguaggio ad un'analisi del fenomeno discriminatorio anche alla luce di una riflessione storica, possiamo tracciare un primo percorso: lingua e linguaggio si rapportano al diritto nei termini che seguono.

La lingua esprimerebbe, per prima cosa, la struttura di uno Stato e quindi la sua qualità, intesa anche come differenza fra regime e democrazia. Essendo il linguaggio il prodotto della lingua, possiamo affermare che per un regime, e in particolare per i regimi nazista e fascista, il linguaggio discriminatorio giunge ad assumere una valenza positiva, mentre per una democrazia costituzionale, come la nostra e fondata sui principi di eguaglianza e di non discriminazione, il linguaggio non dovrebbe differenziare in modo irragionevole.

Se è vero, però, che in una democrazia costituzionale la libertà di parola costituisce la "pietra miliare", il nodo di fondo a cui cercheremo di dare risposta nelle pagine che seguono, consiste nel difficile bilanciamento fra libertà di pensiero e parole che discriminano; fra esigenze di contrasto delle discriminazioni e necessità di non reprimere "pensieri" e "parole" diversi.

¹² Così S. BALDIN, *Riforma costituzionale e linguaggio non discriminatorio. Una breve riflessione*, in *Diritti Comparati*, 21 gennaio 2016, pp. 1 e ss. Sul rapporto tra linguaggio e diritto, secondo una prospettiva filosofica e informatico-giuridica, si vedano P. PERRI, S. ZORZETTO (a cura di), *Diritto e linguaggio. Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofica e informatico-giuridica*, Edizioni ETS, Pisa, 2015.

¹³ Si permetta di rinviare a M. D'AMICO, *Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere*, in M. BRAMBILLA, M. D'AMICO, V. CRESTANI, C. NARDOCCI (a cura di), *Genere, disabilità, linguaggio. Progetti e prospettive a Milano*, FrancoAngeli, Milano, 2021, pp. 15 e ss.

2. Dal linguaggio dei regimi a quello della Costituzione.

2.1. *Lingua, linguaggio e ideologia ai tempi dei regimi.*

Ci sono tanti racconti sul Terzo Reich e molti saggi sulla lingua e sulle caratteristiche del regime nazista¹⁴. Quello che, tra tutti, però, rende eccezionale il contributo di Viktor Klemperer, nel suo “La lingua del Terzo Reich”¹⁵, è la circostanza che la riflessione sulla lingua venga fatta da un ebreo tedesco, linguista e docente universitario¹⁶.

Come tanti ebrei, Klemperer subisce il dramma della persecuzione e, nel campo di concentramento, sopravvive attraverso la forza della sua mente, tenendo un diario destinato a diventare l’oggetto del suo volume.

L’opera consiste in una cronaca minuziosa, senza gerarchie di argomenti, di vicende, di situazioni e di episodi, in cui si manifesta la torsione della lingua. Klemperer descrive in modo impeccabile la sua condizione di ebreo tedesco, che inizialmente non aveva compreso e che aveva sottovalutato la portata distruttrice del regime.

Di fronte all’impossibilità di frequentare le biblioteche e anche di leggere libri, Klemperer decide di concentrarsi sulla lingua in un modo diverso: non più attraverso lo studio erudito e raffinato di testi classici, ma piuttosto attraverso l’osservazione e l’ascolto delle persone, delle situazioni, della propaganda che fino a quel momento aveva voluto ignorare. Nasce così la tesi del libro: la distruzione della lingua tedesca come metafora del nazismo e della sua capacità distruttiva nei confronti degli ebrei.

La chiave di lettura del volume può essere racchiusa nella frase citata in apertura del filosofo Franz Rosenzweig, secondo cui: “[l]a lingua è più del sangue”¹⁷.

Quali sono le parole chiave del regime? Come è riuscito il regime nazista a giustificare l’olocausto?

Klemperer tocca il cuore del tema che vogliamo trattare in questo contributo, quello del rapporto fra lingua, linguaggio, regimi e democrazia. Secondo Klemperer, distruggendo la lingua tedesca e insieme ad essa il popolo ebraico, i nazisti hanno distrutto la loro nazione, che era stata ed era, anche per la ricchezza della lingua, un “luogo” eminente della cultura e della storia europea.

La disgregazione del linguaggio si è sviluppata in parallelo con quella dei diritti umani e della democrazia. L’ideologia del regime arriva a semplificare la sintassi fino a cancellare la connessione logica e a trasformare la comunicazione quotidiana in una serie di *slogan* contraddittori, ma mai percepiti come tali. E, così, in Germania, la propaganda tedesca contro gli ebrei viene condotta attraverso una deformazione della realtà, la diffusione di false notizie,

¹⁴ Cfr. A. ENZI, *Il lessico della violenza nella Germania nazista*, Pigreco, Roma, 2012. Per un approfondimento, v. D. CHIAPPONI, *La lingua nei lager nazisti*, Studi Storici Carocci, Roma, 2004 e R. ASCARELLI, *Sono solo parole? Lingua, potere e resistenza nel Terzo Reich*, in M. D’AMICO, M. BRAMBILLA, V. CRESTANI, N. FIANO (a cura di), *Il linguaggio dell’odio. Fra memoria e attualità*, FrancoAngeli, Milano, 2021, p. 71.

¹⁵ Cfr. V. KLEMPERER, *LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo*, Giuntina, Firenze, 2018 (sesta edizione). Le citazioni sono tratte da questa edizione tradotta da P. BUSCAGLIONE CANDELA.

¹⁶ Interessanti riflessioni sulla lingua e su come quest’ultima svolga un ruolo fondamentale nella strutturazione del pensiero si trovano nelle opere dell’austriaco K. KRAUS, anch’egli di origine ebraica; si veda, fra gli altri, la sua raccolta di aforismi dal titolo *Pro domo et mundo*, Bibliothek Suhrkamp, Berlino, 1912.

¹⁷ Cfr. V. KLEMPERER, *LTI*, cit., p. 11.

l'affermazione da parte di oscuri scienziati della genuinità e superiorità della razza ariana: una lingua fortemente improntata all'esclusione e manipolata dall'ideologia nazista¹⁸.

Un altro aspetto, sottolineato da Klemperer attraverso una riflessione sul testo che costituiva la base dell'ideologia nazista, il *Mein Kampf*, è la "povertà del linguaggio"¹⁹ del regime. Lingua e ideologia, quindi, diventano e sono un tutt'uno.

Se si guarda al linguaggio del regime nazista, possiamo richiamare anche il processo di disumanizzazione o di reificazione degli ebrei nei *lager*, dove si andava "dall'uso macabramente ironico di *Himmel* (cielo), come in *Himmelsfahrtblock* (la baracca dei moribondi, di coloro che stanno per 'salire in cielo'), e *Himmelskommando* (il reparto di *Ordnungspolizei* o SS che eseguiva le Azioni di sterminio), a quello di *Fressen* (l'atto del mangiare degli animali) di contro all'*Essen* (il mangiare degli uomini)"²⁰.

Non pare, inoltre, azzardato ragionare della parallela semplificazione e distruzione istituzionale dei capisaldi del regime parlamentare, che il nazismo persegue con i suoi provvedimenti legislativi. Pensiamo al "*Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat*", emanato dal Presidente Tedesco Paul von Hindenburg e dal Cancelliere Adolf Hitler il 28 febbraio 1933. Ciò che colpisce maggiormente è, infatti, la povertà e la semplicità dello strumento giuridico. Con soli sei articoli, si riusciva a cancellare una tradizione liberale profonda e raffinata e una Costituzione, quella di *Weimar*, ricca e complessa, ma evidentemente fragile di fronte alla forza dell'ideologia del regime²¹.

"Povertà" istituzionale (negazione della divisione dei poteri, dell'indipendenza dei giudici) e semplificazione massima delle procedure, unificazione di tutti i poteri del capo supremo in totale sintonia con lo *slogan* con cui si caratterizza il film di propaganda "*Il trionfo della volontà*": "[u]na nazione, un leader, un regno, la Germania"²².

Caratteristiche della lingua del regime sono anche l'uso di termini, come "fanatismo"²³, che, da un'accezione negativa della tradizione illuministica, diventano invece essenziali elementi dell'adesione al regime; l'utilizzazione, fino all'abuso, del lessico sportivo, così popolare e al tempo stesso aggressivo²⁴; l'abuso, a scopo ironico o denigratorio, della punteggiatura per riferirsi agli ebrei o anche agli avversari politici²⁵.

¹⁸ La letteratura *yiddish* ha svolto un ruolo importante nella rielaborazione del lutto dello sterminio del popolo ebraico. Cfr. C. ROSENZWEIG, *Scrivere per sopravvivere. La letteratura yiddish e lo sterminio del popolo ebraico*, in A. COSTAZZA (a cura di), *Rappresentare la Shoah*, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Quaderni di Acme, Cisalpino Monduzzi Editore, Milano, 2005, pp. 137 e ss.

¹⁹ Così V. KLEMPERER, *LTI*, cit., pp. 36 e ss.

²⁰ Cfr. D. CERRI, *La lingua del nazismo*, in *Giustizia Insieme*, 2022.

²¹ Illuminante della concezione istituzionale nazista e della sua idea di giustizia è l'articolo di C. SCHMITT, *Der Führer schützt das Recht. Zur Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 13. Juli 1934*, che compare sulla "*Deutsche Juristen-Zeitung*", XXXIX n. 15, 1934, pp. 945-950.

²² Allo stesso modo, nel film *Il trionfo della volontà*, il misticismo collettivo, pervaso di fanatismo "religioso", è un tema centrale. Una sorta di nuova religione, la fede nel nazismo, è il tema prevalente nel film che, già nelle scene iniziali, suggerisce l'idea di un occhio divino che scende dal cielo per posarsi sulle doppie guglie della cattedrale.

²³ Cfr. V. KLEMPERER, *LTI*, cit., Cap. n. 9, *Fanatico*, pp. 79 e ss.

²⁴ Cfr. V. KLEMPERER, *LTI*, cit., Cap. n. 32, *Tirare di boxe*, pp. 276 e ss.

²⁵ Cfr. V. KLEMPERER, *LTI*, cit., Cap. n. 12, *Segni di interpunzione*, p. 97.

I tratti del linguaggio del regime nazista si ritrovano, come riconosciuto dallo stesso Klemperer²⁶, nel linguaggio fascista.

La spettacolarizzazione delle parate militari (*Schau*), quali emblemi di forza e potenza, alludono alla simultaneità del mero guardare. Qui la parola *Schau*, scrive Klemperer, “non ha minimamente a che vedere con l’interiorità e la mistica, è piuttosto equiparata allo show inglese, che significa esposizione, sfoggio, è sotto il segno dello spettacolo da circo, dello spettacolo Barnum degli americani”²⁷.

Questo spiega molto del carattere parlato, urlato, della *LTI*, ma anche del fascismo e della spettacolarità di entrambi i regimi²⁸. Il cinema, la radio e i manifesti sono, infatti, gli strumenti più efficaci per il dominio delle coscienze. La vista simultanea e l’udito, i sensi che presiedono alla ricezione multimediale, pre-alfabetici e pre-scientifici, preludono ad una specie di esperienza mistica, ad una forma di conoscenza unica, perché totalitaria e totalizzante, contemplativa e non agita, fideistica e non razionale.

L’utilizzo massiccio della propaganda ha assolto ad un ruolo essenziale anche per “enfaticizzare, appunto, una forte discontinuità nei principi ispiratori di tali leggi rispetto alla disciplina e all’organizzazione dello Stato anteriore”²⁹. Tale enfaticizzazione ha svolto una funzione centrale per l’instaurazione del regime totalitario. Si pensi, ad esempio, a quanto affermato da Mussolini nell’ottobre del 1933 di fronte ai direttori dei giornali, definiti “militi”³⁰, per cui la stampa avrebbe dovuto trasformarsi, di fatto, in “un elemento [del] regime”³¹.

Il monopolio della stampa ha, inoltre, rappresentato uno stratagemma politico di importanza fondamentale. Scrivono i linguisti che: “dire con autorità che qualcuno è inferiore, unitamente a tutta una serie di supporti materiali, è il mezzo mediante il quale le strutture sociali e le disparità di trattamento vengono delimitate e realizzate”³².

Un’altra caratteristica che accomuna la lingua dei regimi è l’utilizzo di parole di carattere tecnico per “indicare le persone”³³. Si pensi al “divieto di matrimonio con *elementi* non ariani [*corsivo nostro*]”³⁴, comparso sul Messaggero il 7 ottobre 1938.

Ancora, in questo stesso senso, depone l’utilizzo del linguaggio dei “non diritti” nel diritto positivo. Emblematico è, così, l’utilizzo del termine discriminazione secondo un’accezione

²⁶ Cfr. V. KLEMPERER, *LTI*, cit., Cap. n. 8, *Dieci anni di fascismo*, pp. 71 e ss.

²⁷ Cfr. V. KLEMPERER, *LTI*, cit., Cap. n. 22, *Una Weltanschauung solare*, pp. 177-178.

²⁸ Cfr. V. ONIDA, *Le “radici” delle leggi razziali*, in M. D’AMICO, A. DE FRANCESCO, C. SICCARDI, (a cura di), *L’Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi antiebraiche: tra storia e diritto*, FrancoAngeli, Milano, 2019, p. 200.

²⁹ Così C. STORTI, *Ancora sulla legalità del fascismo*, in M. D’AMICO, A. DE FRANCESCO, C. SICCARDI (a cura di), *L’Italia ai tempi del ventennio fascista*, cit., p. 79. Interessanti considerazioni si rinvencono, anche, in G. TURI, *Lo Stato educatore. Politica e intellettuali nell’Italia fascista*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

³⁰ Come ricorda C. ALLOTTI, *Giornalisti di regime. La stampa italiana tra fascismo e antifascismo (1922-1948)*, Carocci, Roma, 2012, p. 55.

³¹ Sul rapporto tra stampa e regime v., anche, A. TARQUINI, *Storia della cultura fascista*, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 164-165.

³² Così R. LANGTON, *L’autorità del linguaggio d’odio*, in C. BIANCHI, L. CAPONETO (a cura di), *Linguaggio d’odio e autorità*, Mimesis, Milano-Udine, 2020, p. 24.

³³ Si pensi a quanto affermato da VALERIO ONIDA, il quale fa riferimento alla veste normativa e tradotta nel “freddo linguaggio burocratico” delle concezioni del razzismo e del nazionalsocialismo fascisti. Cfr. V. ONIDA, *Le “radici” delle leggi razziali*, cit., p. 200.

³⁴ Il riferimento inserito nel testo viene riportato da M. SANTERINI, *Pregiudizio antisemita e propaganda online*, in M. D’AMICO, M. BRAMBILLA, V. CRESTANI, N. FIANO (a cura di), *Il linguaggio dell’odio*, cit., p. 152.

“positiva”, che compare nel decreto n. 1728³⁵ del 17 novembre 1938, rubricato “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”. Il Ministero dell’Interno poteva, cioè, su richiesta degli interessati, non applicare le disposizioni di cui al citato provvedimento con la conseguenza che i “discriminati”, i c.d. “ebrei discriminati”, divenivano gli ebrei che potevano beneficiare della non applicazione delle misure discriminatorie.

Il linguaggio del regime fascista era inoltre improntato, oltre che alla difesa di una precisa gerarchia sociale, alla salvaguardia dell’italianità³⁶, come si evince nei programmi educativi delle scuole del regime³⁷, dalla tassa “contro le insegne in lingua straniera”³⁸, dalle raccomandazioni ufficiali finalizzate a vietare l’utilizzo di espressioni straniere nel settore della moda o nei giornali³⁹.

Nei regimi, il linguaggio è, in definitiva, strumento di consenso, veicolo di ideologia, carattere identitario. A ciò si unisce, come aspetto drammaticamente e inscindibilmente connesso, la repressione del dissenso e la propaganda del c.d. “pensiero unico”, quello della nazione voluta e imposta dal regime⁴⁰.

2.2. La lingua e il linguaggio della Costituzione Repubblicana.

Se la Costituzione presenta un linguaggio chiaro e comprensibile a tutti, lo si deve anzitutto al lavoro dell’Assemblea costituente che, in occasione del coordinamento finale, decise di sottoporre il testo ad un gruppo di letterati per una revisione finale⁴¹.

I Costituenti e le Costituenti, quindi, si sono posti un problema di “lingua”, ritenendo fondamentale che il testo non fosse oscuro, criptico, volendo invece renderlo comprensibile a tutti e tutte⁴².

Secondo il linguista De Mauro, la Costituzione è un testo caratterizzato da semplicità e brevità. Proprio quest’ultima caratteristica è idonea a rendere la Costituzione una fonte prodigiosa, perché rappresenta, in poco più di “una trentina di cartelle”⁴³, un compromesso di idee e di valori politico-sociali costituenti. Sempre De Mauro, sottolinea l’impegno linguistico dei Costituenti e delle Costituenti nel consegnarci un testo comprensibile, impegno e risultato ancora più apprezzabili nel confronto con altre Costituzioni⁴⁴.

³⁵ Si veda, ancora una volta, M. SANTERINI, *Pregiudizio antisemita e propaganda online*, cit., pp. 152-153.

³⁶ Cfr. L. AMBRISI, *La lingua dell’odio. Deriva linguistica dell’italiano contemporaneo*, Guida Editori, Napoli, 2021, p. 30. Cfr. in questo senso, anche, M. D’AGOSTINO, *Sociolinguistica dell’Italia contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 37.

³⁷ Così, ancora, M. D’AGOSTINO, *Sociolinguistica dell’Italia contemporanea*, cit., p. 38.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Cfr. G. TURI, *Lo Stato educatore*, cit., pp. 104 e ss., che sottolinea il livellamento del pensiero nelle accademie.

⁴¹ Il compito di operare, dal punto di vista stilistico, sul testo approvato dalla c.d. “Commissione dei 75” e, in seguito, dall’Assemblea fu affidato a PIETRO PANCRAZI, ANTONIO BALDINI e CONCETTO MARCHESI. Il riferimento al ruolo assolto dai linguisti nella stesura del testo costituzionale è richiamato nel testo dell’Ordine del Giorno, discusso in data 3 dicembre 2015, seduta n. 535. Il documento, C. 9/02613-B/010, è reperibile al seguente link: <https://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/163536>.

⁴² Cfr. T. DE MAURO, *Storia linguistica dell’Italia repubblicana*, Laterza, Bari-Roma, pp. 201 e ss.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Cfr., ancora, T. DE MAURO, *Storia linguistica*, cit. p. 206.

L'accessibilità al contenuto del testo costituzionale voleva, così, controbilanciare la "difficoltà di comunicazione e di ricezione in cui si trovava buona parte della popolazione"⁴⁵.

Così anche Paolo Caretti⁴⁶ sottolinea la semplicità⁴⁷ della costruzione necessaria per favorire il passaggio ad una democrazia e, al tempo stesso, la forza dinamica del linguaggio, che diviene "elemento simbolico-evocativo, ma con un preciso significato giuridico-costituzionale"⁴⁸.

Secondo Caretti, questo significato "nuovo" della parola emergerebbe, ad esempio, dall'impiego di termini quali libertà, eguaglianza, legge⁴⁹, che, a partire dal 1948, vengono introdotti in un contesto storico-giuridico in tutto rinnovato rispetto a quello dello Statuto albertino previgente.

Altro elemento che contraddistingue la lingua della Costituzione è la sua elasticità.

Trattando del linguaggio del testo costituzionale, è Michele Ainis, che valorizza questa caratteristica, osservando che una buona Costituzione è quella che riesce a orientare e a guidare il cammino di un popolo e di una società "senza costringerlo in un cappio"⁵⁰.

L'intelligenza linguistica dei Costituenti e delle Costituenti sorprende, quindi, sotto diversi angoli prospettici, ma al tempo stesso richiede oggi una riflessione alla luce di nuove problematiche e di una società che è profondamente mutata nel corso degli ultimi decenni.

Si afferma che la Costituzione fonda una "democrazia paritaria", cioè una democrazia di donne e di uomini. Ma quale linguaggio utilizza la Costituzione?

Il testo costituzionale fa ampiamente riferimento alla persona di genere maschile tutte le volte che individua i destinatari delle sue disposizioni. Si parla, così, di "uomo" nell'art. 2 Cost., di "lavoratore" nell'art. 36 Cost., di "cittadino" nell'art. 4 Cost. e nell'art. 16 Cost., di "imputato" nell'art. 27 Cost., per fare qualche esempio.

La Costituzione utilizza, poi, il plurale maschile per riferirsi alla generalità dei consociati oppure a categorie di persone: si tratta, nello specifico, del maschile utilizzato in forma c.d. "neutra" o "non marcata" nel caso di termini quali "cittadini" oppure "lavoratori". Mentre il femminile, all'opposto, è sempre e solo usato in forma "marcata", nel senso che vi si fa ricorso solo quando il testo costituzionale intende riferirsi in via esclusiva alle donne, come accade per l'art. 37 Cost. Viceversa, il maschile viene utilizzato con un'accezione generalista, idonea a ricomprendere tanto gli uomini quanto le donne⁵¹.

Vi sono, poi, norme costituzionali che menzionano entrambi i sessi come gli artt. 48 Cost. e 51 Cost., segnando così un momento di passaggio rispetto al linguaggio certamente non neutro utilizzato nello Statuto albertino, ove l'espressione "regnicoli" era riferita esclusivamente agli uomini. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto albertino, infatti, si stabiliva che: "[t]utti i

⁴⁵ Così T. DE MAURO, *Il linguaggio della Costituzione*, Senato della Repubblica, Palazzo della Minerva, Roma, 16 giugno 2008, p. 20. Il testo può essere letto al seguente link: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/convegni_seminari_n18.pdf.

⁴⁶ Cfr. P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, in *Rivista AIC*, n. 2/2014, pp. 1 e ss.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 2.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 3.

⁴⁹ Cfr. P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, cit., p. 2.

⁵⁰ Cfr. M. AINIS, in *Il linguaggio della Costituzione*, cit., p. 36.

⁵¹ Cfr. M. D'AMICO, *Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere*, cit., p. 20.

regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi". Come noto, quel termine, "regnicoli", apparentemente neutro, aveva invece consentito l'esclusione delle donne dalla vita pubblica, a partire dal diritto di voto e da quello di essere votate. Nella nota vicenda della richiesta da parte di alcune donne di essere candidate, alla quale il famoso giurista e giudice Ludovico Mortara aveva risposto in senso affermativo, la Corte di Cassazione aveva invece ribadito, in sintonia con lo spirito dell'epoca, che l'esclusione delle donne era da ritenersi cosa "ovvia"⁵². Fu, quindi, preoccupazione dei Costituenti e delle Costituenti inserire un riferimento espresso ad entrambi i sessi all'interno delle disposizioni costituzionali dedicate ai diritti politici.

È vero che la Costituzione italiana parla al maschile. E, tuttavia, contrariamente a quanto era avvenuto fino a quel momento, il linguaggio "al maschile" viene interpretato secondo un'accezione neutrale, idonea cioè ad indicare tanto gli uomini quanto le donne per la costruzione di una società di eguali.

Che la Costituzione orienti ad un linguaggio giuridico improntato al principio di parità è, poi, deducibile soprattutto dalla "sostanza", più che dalla forma, degli artt. 2 e 3 Cost.⁵³. L'art. 2 Cost. pone al centro del sistema costituzionale la persona, i suoi diritti e i suoi doveri; l'art. 3 Cost. sancisce, invece, il principio di uguaglianza, nella sua duplice dimensione formale e sostanziale, imponendo al legislatore di realizzare la parità tra uomini e donne evitando discriminazioni e adottando specifiche azioni positive. Emerge, così, la lungimiranza dei Costituenti e delle Costituenti, che scelsero di utilizzare formule elastiche, di ampia portata, idonee a comprendere significati allora sconosciuti oppure all'epoca non prevedibili⁵⁴.

Vi sono certo, poi, aspetti che oggi sembrano antiquati e termini che colpiscono la nostra sensibilità. Si pensi all'art. 38 Cost., dove le persone con disabilità vengono definite "inabili e minorati". Come sappiamo, a partire dalla legge n. 104 del 1992, che parla ancora di persona "handicappata", vi è stata una lunga evoluzione nel linguaggio giuridico allo scopo di favorire l'impiego di termini inclusivi. L'uso dell'espressione "persona con disabilità" è, così, il risultato di tante e lunghe battaglie e conquiste giuridiche, ma prima di tutto culturali⁵⁵. Tuttavia, come per l'utilizzo del linguaggio maschile, pur esprimendosi con parole che oggi ci sembrano poco inclusive, al contrario e nella sostanza, la Costituzione esprime una società inclusiva e non discriminatoria, ponendo al centro la persona umana, capovolgendo la *Wertordnung* dello Stato fascista e superando la precedente impostazione liberale poco attenta ai diritti sociali.

⁵² Secondo MORTARA non era possibile sostenere l'esclusione delle donne dalle liste elettorali, dal momento che l'art. 24 dello Statuto faceva riferimento a "tutti i regnicoli" e, fra le eccezioni nel godimento dei diritti, le donne non erano contemplate. Sul punto, sia consentito il rinvio a M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2020, p. 34. Riporta la vicenda, anche, M. LUCIANI, *L'attivismo, la deferenza e la giustizia del caso singolo*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2020, pp. 37 e ss.

⁵³ V. le belle riflessioni di F. RESCIGNO, *Per un habeas corpus "di genere"*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 137 -139, sul rapporto fra dignità e libertà nel testo costituzionale alla luce di una rilettura "di genere".

⁵⁴ V., ancora, M. D'AMICO, *Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere*, cit., pp. 24-25.

⁵⁵ Cfr. G. ARCONZO, *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 139 e ss.

Da ultimo, il forte legame tra linguaggio e principi costituzionali è stato bene evidenziato anche dalla relazione finale della c.d. Commissione “Segre”, dove, in un passaggio particolarmente significativo, si legge che: “[a]ll’abominio delle leggi razziali volute dal fascismo, emblema assoluto di discriminazione, i padri costituenti della nostra Repubblica risposero con gli articoli della nostra Costituzione. In particolare, gli articoli 2 e 3 Cost., che incarnano i principi di eguaglianza, di non discriminazione, di rispetto della dignità inviolabile della persona, indicano come compito del legislatore quello di abbattere i muri della disegualianza e della discriminazione, di qualunque natura essa sia o da qualunque fattore essa provenga. Questo è il solco entro cui muovono i nostri lavori. La risposta più forte che la politica possa dare contro i discorsi d’istigazione all’odio è in primo luogo attuare la Costituzione, promuovere leggi d’inclusione, che estendano diritti sociali e civili, che sono tutt’uno e si rafforzano vicendevolmente. C’è un nesso tra malessere sociale e utilizzo dei discorsi d’odio che va affrontato”⁵⁶.

2.3. Libertà di pensiero e “parole pericolose”: le eredità del passato e le interpretazioni dell’art. 21 Cost.

In tutta la storia costituzionale italiana, la centralità dell’art. 21 Cost., “pietra miliare” nella costruzione della nostra democrazia, non è mai stata messa in discussione⁵⁷.

Preliminare ad una riflessione sul linguaggio discriminatorio e sulle sue problematiche attuali, è un capitolo classico degli studi costituzionalistici e delle interpretazioni giurisprudenziali dell’art. 21 Cost. Ci si riferisce alla possibile, legittima od opportuna, giustificazione costituzionale di limiti alle “manifestazioni di pensiero” e, in particolare, di limiti penali.

Come noto, una delle caratteristiche del regime fascista e di tutti i regimi, è stata la repressione del “dissenso”. Il Codice Rocco conteneva, e contiene ancora, una lunga serie di c.d. “reati di opinione”, reati in parte sopravvissuti grazie ad una interpretazione della Corte costituzionale e ad una applicazione giurisprudenziale non esente da ambiguità e criticità.

Così, a partire dalle prime decisioni costituzionali, è stato possibile proseguire con la repressione penale di parole “pericolose”⁵⁸: una repressione di cui, peraltro, si discute ancora

⁵⁶ Così la Relazione della “Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”, p. 76. Sulla natura “costituente” degli artt. 2 Cost. e 3 Cost., v. M. D’AMICO, *Odio on line: limiti costituzionali e sovranazionali*, in M. D’AMICO, C. SICCARDI (a cura di), *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l’hate speech online*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 15 e ss.

⁵⁷ Fra la sterminata letteratura in argomento, si vedano, in particolare, i contributi di: P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 424 e ss.; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958; S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1957; nonché, in tempi più recenti, G. NICASTRO, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Centro Studi Corte costituzionale, Roma, 2015; P. CARETTI, A. CARDONE, *Diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era della convergenza. Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, internet, teatro e cinema*, Il Mulino, Bologna, 2019; nella dottrina penalistica, si segnalano, in particolare, le riflessioni di P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Cedam, Padova, 1971 e, dello stesso A., *Il problema dei limiti della libertà di pensiero nella prospettiva logica dell’ordinamento*, in AA.VV., *Legge penale e libertà di pensiero*, Cedam, Padova, 1966, pp. 349 e ss.; e C. FIORE, *I reati di opinione*, Cedam, Padova, 1972.

⁵⁸ Fin dalla sentenza n. 1 del 1957, che, come noto, aveva ad oggetto la previsione della l. n. 645 del 1952, *Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione* (la c.d. legge “Scelba”), che incrimina le condotte di apologia di fascismo.

oggi, come vedremo nelle pagine che seguono, in alcune vicende attuali, come quelle legate al c.d. d.d.l. “Zan”.

Nella sua giurisprudenza, la Corte costituzionale ha scelto la strada di non ritenere del tutto incompatibile la repressione penale dei pensieri “pericolosi” con l’affermazione della libertà di manifestazione del pensiero come aspetto centrale della nostra democrazia. La Corte ha, infatti, scelto di trasformare, nella maggior parte dei casi, le norme penali che reprimevano qualsiasi pensiero ed in qualsiasi forma in limiti “esterni” all’art. 21 Cost⁵⁹.

Rimane, però, un dilemma su cui si sono interrogati e si interrogano ancora oggi, in particolare, gli studiosi di diritto penale, soprattutto quelli più sensibili alla salvaguardia del principio della pena come “*extrema ratio*”⁶⁰: come è possibile giustificare una repressione del pensiero con una pena? E, ancora, questa minaccia penale non costituisce un atto “simbolico”, inadatto a tutelare il bene giuridico che si vorrebbe difendere?

Ma torniamo un momento al passato e al percorso con cui la Corte costituzionale ha, da un lato, giustificato la persistenza di norme penali repressive del pensiero, trasformandole in limiti esterni dell’art. 21 Cost. e, dall’altro, ha enucleato alcuni principi di fondo che potrebbero essere molto utili per ragionare, oggi, degli strumenti a tutela di una democrazia minacciata da linguaggi discriminatori.

Nella sua giurisprudenza, la Corte costituzionale ha giustificato la permanenza di reati di opinione, ad eccezione del delitto di propaganda e di apologia antinazionale (art. 272, comma 2, c.p.), alla luce del necessario bilanciamento con altri beni di rilevanza costituzionale⁶¹. Questa interpretazione, criticata profondamente dalla dottrina penalista⁶², consentirebbe una eccessiva compressione della libertà di manifestazione del pensiero e, peraltro, una simile lettura si discosta dai principi enucleati nella sua giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale la libertà di espressione può essere compressa soltanto se la salvaguardia del bene meritevole di tutela è preminente. Inoltre, in casi come questi, l’area di confine della punibilità, alla luce del bilanciamento, sembrerebbe troppo condizionato dalle opzioni valoriali dell’interprete.

Un altro punto fermo della giurisprudenza costituzionale, anch’esso però problematico, è la trasformazione dei reati di apologia e di vilipendio in reati di pericolo concreto per renderli compatibili con l’art. 21 Cost. Si tratta di una interpretazione che consente di distinguere fra pensieri “alti” e “pericolosi”, perché diretti all’azione⁶³. Un’interpretazione, che ha consentito la

⁵⁹ Sulla distinzione tra discorso d’odio e reati di opinione, cfr. A. SPENA, *La parola (-)odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*, in *Criminalia*, 2016, pp. 563 e ss. e, in particolare, pp. 605-606.

⁶⁰ Riflette su tali interrogativi, anche, A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, pp. 1 e ss. e, in particolare, p. 12.

⁶¹ È con la sentenza n. 87 del 1966, che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 272, comma 2, c.p., facendo leva sull’immeritevolezza del bene giuridico tutelato in quanto astratto e ideale; come evidenzia, da ultimo, R. BARTOLI, *Costituzionalmente illegittimo non è il d.d.l. Zan ma alcuni comportamenti incriminati dall’art. 604-bis c.p.*, in *Sistema penale*, 2021, pp. 1 e ss. e, in particolare, p. 3.

⁶² Cfr., M. PELLISSERO, *La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2015, pp. 37 e ss.

⁶³ Cfr. D. PULITANÒ, *Libertà di pensiero e pensieri cattivi*, in *Quale giustizia*, 1970, pp. 191 e ss.

giustificazione di reati come l'apologia di fascismo e di manifestazioni fasciste nel solo caso in cui si traducano nel rischio di ricostituzione del partito fascista.

Vi è, però, un criterio importante per distinguere queste fattispecie in relazione alla "Wertordnung costituzionale", che si collega alla circostanza che il bene giuridico tutelato coinvolga la persona o, all'opposto, beni generali e immateriali. Mentre nel caso dell'ingiuria e della diffamazione, la tutela penale garantisce diritti fundamentalissimi della persona offesa, collegati a principi costituzionali supremi come gli artt. 2 Cost. e 3 Cost., nel caso dei reati di vilipendio, che dal Codice Rocco e dai "salvataggi" della Corte costituzionale sono stati ribaditi dal legislatore del 2006 che ne ha mantenuto l'impianto indebolendo le sanzioni, il bene tutelato non coinvolge in nessun caso la persona ma soltanto in generale le "istituzioni" e il loro "prestigio"⁶⁴.

Giustamente, ci si è chiesti e ci si deve chiedere quale possa essere la concreta utilità e, soprattutto, se quel prestigio debba o possa essere tutelato con la minaccia della pena⁶⁵. Non è superfluo ricordare non soltanto l'inutilità, ma la profonda incompatibilità con la Costituzione di fattispecie come i delitti di istigazione a disobbedire alle leggi oppure all'odio fra le classi sociali, trasformati dalla Corte in reati di pericolo concreto e la centralità del dissenso in democrazia, su cui ritornerò in chiusura.

Nella storia della democrazia costituzionale italiana assume, quindi, una particolare rilevanza, a mio avviso, una riflessione sulla debolezza dell'art. 21 Cost., alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali rispetto alla repressione di "pensieri e di parole". Norme penali nate per reprimere qualsiasi forma di dissenso e di pensiero pericoloso si trasformano in limiti esterni all'art. 21 Cost.; al giudice viene affidato il compito di distinguere fra pensieri leciti e illeciti anche in considerazione della loro idoneità a produrre fatti oppure azioni. Come efficacemente affermato: "la storia dei reati di opinione insegna che, al di là del fatto, nel quale comunque si sostanzia la manifestazione del pensiero, il diritto penale sembra piuttosto guardare al suo autore: la parola pericolosa, vuoi per l'assetto di potere costituito, vuoi per i valori nei quali la comunità si riconosce, diventa sintomatica di un autore pericoloso contro il quale si utilizza l'arma della sanzione penale. Il diritto penale del fatto tradisce quindi i tratti di un diritto penale di autore [...]"⁶⁶, diventando così "più pericoloso delle parole i cui rischi crede di neutralizzare"⁶⁷.

Queste considerazioni e la debolezza dell'interpretazione dei confini dell'art. 21 Cost. rispetto ad un impianto repressivo del pensiero, che costituisce la cartina di tornasole di un regime ma non può trasformarsi nella difesa di un ordinamento democratico, devono essere

⁶⁴ A tale riguardo, si ricordi una riflessione di PAOLO BARILE, che scriveva: "una delle caratteristiche della democrazia è la tutela della critica, non del prestigio, o della reverenza delle istituzioni, che le opposizioni debbono potere liberamente scalzare", cfr. P. BARILE, *Il "vilipendio" è da abolire*, in *Temì*, 1969, pp. 539 e ss.

⁶⁵ Per una ricostruzione del dibattito, cfr. L. ALESIANI, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁶⁶ Così, ancora, M. PELLISSERO, *La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso*, cit., p. 46.

⁶⁷ *Ibidem*.

rigorosamente distinte dagli importanti principi contenuti nella giurisprudenza meno e più recente, sulle garanzie della Costituzione, anche attraverso lo strumento penale, di beni individuali come l'onore, il rispetto e l'eguaglianza.

Tali principi, come già rilevato, ci consegnano una Costituzione che “non odia”, nel senso che non può ammettere alcun discorso d'odio⁶⁸.

La giurisprudenza costituzionale è, infatti, chiarissima nel tracciare un punto di equilibrio nel difficile bilanciamento fra la libertà di espressione, da un lato, e il principio di eguaglianza e di non discriminazione lesi da parole o da pensieri discriminatori o intolleranti, dall'altro. Non a caso, la Corte costituzionale sottolinea che la libertà di espressione non può essere in ogni caso “guarentigiata”.

Nella decisione n. 20 del 1974, il Giudice costituzionale afferma che il buon costume: “non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti – impliciti, dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione [...]”⁶⁹. La strada tracciata dalla sentenza n. 20 del 1974 è stata seguita in diverse pronunce successive, in cui la Corte costituzionale ha individuato in altri principi costituzionali il limite alla libertà di manifestazione del pensiero, quali il diritto all'onore e alla reputazione (C. cost. sent. n. 86 del 1974⁷⁰), la dignità umana (C. cost. sent. n. 293 del 2000⁷¹). Ancora, il limite alla libertà di manifestazione del pensiero può essere giustificato, nello specifico ambito dei reati militari, dall'esigenza di evitare l'insorgenza di ingiurie di natura sessista a seguito dell'accesso delle donne al servizio militare (C. cost. sent. n. 215 del 2017⁷²), poi ribadita anche in altro contesto, nel caso di reato di diffamazione a mezzo stampa, dove il carcere nei confronti dei giornalisti può essere ammesso, in casi estremi, proprio a tutela della reputazione individuale, che incarna il principio della dignità della persona⁷³ (C. cost., sent. n. 150 del 2021).

In conclusione, l'impianto penale repressivo del dissenso, da un lato, e di espressioni pericolose per la sfera di diritti fondamentali delle persone, dall'altro, rimane saldo, seppure sottoposto a profonda trasformazione. Una democrazia presidiata dal diritto penale, come rifletteremo nelle conclusioni di questo lavoro mostra, tuttavia, la propria fragilità proprio nei momenti di crisi e di trasformazione, dove la tentazione di difendersi dal dissenso potrebbe riemergere, utilizzando quelle stesse norme, nate in contesti non democratici con la funzione di limitare o sopprimere la libera manifestazione del pensiero.

⁶⁸ Sia consentito il rinvio a M. D'AMICO, *Odio on line: limiti costituzionali e sovranazionali*, cit., pp. 27-28.

⁶⁹ Cfr. Corte cost., sentenza n. 20 del 1974, punto n. 5. del *Considerato in diritto*.

⁷⁰ Cfr. Corte cost., sentenza n. 86 del 1974, in particolare punto n. 4. del *Considerato in diritto*. Si v. anche Corte cost. sentenza n. 108 del 1974. Per un esame di questa e altre decisioni della Corte costituzionale, anche con un'attenzione ai riflessi sul principio di legalità in materia penale, sia consentito il rinvio a M. D'AMICO, *Riflessioni introduttive ad uno studio sulle libertà costituzionali in materia penale*, in V. ANGIOLINI (a cura di), *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1992, pp. 103 e ss. e, in particolare, v. p. 116.

⁷¹ Cfr. Corte cost., sentenza n. 293 del 2000, in particolare punto n. 1. del *Considerato in diritto*.

⁷² Cfr. Corte cost. sentenza n. 215 del 2017, in particolare punto n. 5.3. del *Considerato in diritto*. A commento della decisione, v. D. BRUNELLI, *Il “salvataggio” del reato di ingiuria militare, tra ragionevolezza relativa ed eterogenesi dei fini*, in *Giur. cost.*, n. 5/2017, pp. 2016 e ss.

⁷³ Sul tema, V. A. CARDONE, *Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica della libertà di espressione: quid iuris oltre il caso della professione giornalistica*, in *Consulta online*, n. 1/2022, pp. 349 e ss.

2.4. I diversi linguaggi discriminatori.

Per riflettere a fondo sulle discriminazioni dovute all'utilizzo del linguaggio, occorre analizzare i diversi ambiti del linguaggio discriminatorio; ambiti, che presentano caratteristiche differenti, ma problematiche comuni, soprattutto per quello che riguarda la possibilità e gli strumenti di trasformazione del linguaggio medesimo.

Ho così preso in considerazione la c.d. "discriminazione invisibile", cioè la sistematica esclusione dell'universo femminile dalla lingua (*infra*, parr. 3 e ss.); la discriminazione più "forte", quella del linguaggio che odia (*infra*, parr. 4 e ss.) con la sua capacità distruttiva, che caratterizza il linguaggio dei regimi, ma che è purtroppo così pericolosa e pervasiva nella nostra società anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei *social media*; la discriminazione del linguaggio non verbale, ma delle immagini (*infra*, parr. 5 e ss.); infine, la più recente e insidiosa, quella del linguaggio algoritmico (*infra*, parr. 6 e ss.), che tuttavia può essere trasformata anche in modo positivo.

3. La discriminazione invisibile.

3.1. Da una lingua "per soli uomini" allo schwa.

Nel 1987, nel saggio "*Il sessismo nella lingua italiana*", redatto per la Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità fra donna e uomo, Alma Sabatini osservava che "non vi sono dubbi sull'importanza della lingua nella 'costruzione sociale della realtà': attraverso di essa si assimilano molte delle regole sociali indispensabili alla nostra sopravvivenza, attraverso i suoi simboli si impara ad apprendere e a vedere il mondo, gli altri, noi stesse/i e a valutarli"⁷⁴.

Nel saggio, l'autrice palesava le problematiche dell'utilizzo del genere grammaticale maschile in forma "non marcata"⁷⁵, sottolineando come l'uso universale del maschile celasse una chiara tendenza androcentrica della lingua italiana, destinata inevitabilmente a trasporre sul sentire sociale⁷⁶, inondando di visibilità l'uomo e relegando nell'oblio la donna⁷⁷.

Se già allora appariva chiaro l'inscindibile legame fra parità e linguaggio, tutto questo oggi emerge in modo ancora più forte: non vi può essere, infatti, piena parità fra uomini e donne, se queste ultime continueranno ad essere rappresentate nel linguaggio come inferiori all'uomo oppure assenti, inesistenti.

È, quindi, carica di significato la recente notizia che ha visto il Dizionario Treccani prendere atto di una realtà trasformata, adeguando le proprie definizioni e il suo linguaggio al rispetto della parità di genere.

⁷⁴ Cfr. A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., p. 19.

⁷⁵ Cfr. E. ANDREWS, *Markedness theory*, Duke University Press, Durham, 1990.

⁷⁶ Cfr. C. ROBUSTELLI, *Lingua e identità di genere. Problemi attuali nell'italiano*, in *Studi italiani di linguistica teorica e applicata*, XXIX, 2000, pp. 507-527.

⁷⁷ Cfr., ancora, A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., p. 99; M. S. SAPEGNO (a cura di), *Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole*, Carocci, Roma, 2010.

I sostenitori di tale rivoluzione linguistica pongono in evidenza lo stretto legame tra la società che cambia e il linguaggio, poiché la “prevalenza maschile nelle parole con cui ci esprimiamo e descriviamo il mondo [...] chiama in causa la questione socioculturale di cui è conseguenza [...]”⁷⁸.

La scelta del Dizionario Treccani è stata però oggetto anche di diverse critiche. Alcuni hanno parlato di “esiti grotteschi”, di forzature grammaticali stucchevoli; altri, hanno criticato un’operazione che non ha tenuto in considerazione le persone che non si sentono rappresentate da una desinenza maschile o femminile, affermando che sarebbe stato forse più opportuno inserire anche lo *schwa* o l’asterisco. D’altronde, occorre sottolinearlo: “le parole non sono mai parole, ma connotazioni della realtà”⁷⁹.

Una vera rivoluzione, se si considera che nella precedente edizione del Dizionario, alla voce “uomo” era riportata la definizione “essere cosciente e responsabile dei propri atti, capace di distaccarsi dal mondo organico oggettivandolo e servendosene per i propri fini”⁸⁰, accompagnata poi da una serie di attributi riguardanti le qualità morali e intellettuali dell’uomo, che sarebbe: “onesto”, “disonesto”, “dotto”, “ignorante”, “educato”, “generoso”, “rispettabile”.

Mentre al vocabolo “donna”, dopo la sintetica definizione di “individuo di sesso femminile”⁸¹, si trovava elencata una serie di aggettivi, come “bella”, “affascinante”, “piacente”, “elegante”, “di classe”, “di spirito”, nessuno dei quali riconducibili alla sfera morale o intellettuale della donna. Proseguendo nella lettura, si incappava, poi, nella frase “per antonomasia, nella famiglia, la donna, [è] la persona di servizio”⁸², così come in una serie di espressioni in cui il termine “donna” veniva utilizzato in senso dispregiativo: “donna di strada”, “donna di malaffare” o, ancora, “figlio di buona donna”.

Lo scarto a livello lessicale fra uomini e donne non si rinveniva del resto solo sul piano definitorio, ma anche nella realtà sociale e istituzionale.

Sul punto, un chiaro esempio arriva dal mondo politico e istituzionale che, a più riprese, si è interfacciato con le problematiche legate all’utilizzo di un linguaggio rispettoso della dimensione di genere. Pensiamo a quanto avvenuto solo qualche anno fa sotto la Presidenza della Camera dei Deputati dell’On. Laura Boldrini, la quale, richiamandosi a Nilde Iotti⁸³ e in netta opposizione con quanto dichiarato da Irene Pivetti⁸⁴, chiese all’Assemblea parlamentare di essere chiamata “la Presidente” e non “il Presidente”.

⁷⁸ Cfr. S. ANDREOZZI, *Parità di genere nel dizionario Treccani, la linguista Vera Gheno*: “Le proteste sono il segnale del bisogno di innovazione”, in *L’Espresso*, 14 settembre 2022.

⁷⁹ Cfr. M. CUCCIA, *Convergenze e divergenze tra linguaggio, inclusività, femminismo e neutralità*, in *Treccani.it*, 23 marzo 2022.

⁸⁰ Si veda la voce “uomo” in *Vocabolario online, Treccani.it* (link: *uòmo in Vocabolario - Treccani*, consultato in data 15 luglio 2022).

⁸¹ Si veda la voce “donna” in *Vocabolario online, Treccani.it* (link: *dòнна in Vocabolario - Treccani*, consultato in data 15 luglio 2022).

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Cfr. F. IMPRENTI, *La realtà ha sempre ragione di tutto. Formazione e cultura politica*, in F. RUSSO, S. MANGULLO (a cura di), *Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne, politica e istituzioni*, Carocci Roma, 2021, pp. 19 e ss.

⁸⁴ Cfr. P. VILLANI, *Il femminile come “genere del disprezzo”. Il caso di presidenta: parola d’odio e fake news*, in *www.accademiadellacrusca.it*, 30 settembre 2020.

Questa scelta suscitò particolare clamore, tanto da tradursi nell'utilizzo, da parte di alcune testate giornalistiche più conservatrici, di espressioni volutamente svilenti come "la Presidenta"⁸⁵.

Nonostante le critiche, l'On. Boldrini decise di inviare, nel marzo 2015, ai Deputati e alle Deputate una lettera aperta in cui invitava "alla declinazione delle cariche e dei ruoli professionali nelle forme corrette [...] secondo il genere della persona cui essi si riferiscono"⁸⁶.

Dopo questo tentativo, non è cambiato molto e nella scorsa legislatura è stata bocciata una proposta di modifica al Regolamento del Senato della Senatrice Alessandra Maiorino, finalizzata a promuovere un linguaggio inclusivo anche a livello parlamentare⁸⁷. Ancora, è noto che il giorno dell'insediamento al Governo dell'On. Giorgia Meloni è stata pubblicata una circolare che invitava, nelle comunicazioni ufficiali, l'utilizzo dell'appellativo "Il signor presidente del Consiglio dei ministri, on. Giorgia Meloni". Di fronte alle contestazioni diffuse su questa presa di posizione ufficiale, la stessa Presidente del Consiglio ha liquidato il problema affermando pubblicamente "chiamatemi come volete".

Ciò dimostra chiaramente come sono spesso le stesse donne a pretendere di essere appellate con il titolo al maschile⁸⁸. Alma Sabatini intravedeva nell'utilizzo del maschile il desiderio di dare risalto all'alto livello della carica, confermando la convinzione che il genere maschile sia "il più autentico detentore di prestigio e potere e che la donna, se vuole salire di grado ad esso si deve adeguare"⁸⁹. Non a caso, nessuno si oppone alla declinazione al femminile di professioni di presunto inferiore valore sociale come nel caso della "segretaria", dell'"infermiera" o della "badante", mentre suscita clamore la declinazione al femminile di titoli come "avvocato", "medico" o "ingegnere"⁹⁰. Negare la declinazione al femminile significa affermare che quelle professioni, per quanto accessibili anche alle donne, rimangono appannaggio dei soli uomini⁹¹.

In questa prospettiva, l'utilizzo del maschile come genere neutro veicola la concezione che l'uomo sia il modello a cui la donna deve ambire laddove desideri trovare il "proprio posto nel mondo"⁹².

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ Così LAURA BOLDRINI nella lettera inviata in data 5 maggio 2015 a Deputati e Deputate sul rispetto dell'identità di genere nel linguaggio istituzionale.

⁸⁷ L'emendamento proposto dalla Senatrice Maiorino mirava ad evitare: "l'utilizzo di un unico genere nell'identificazione di funzioni e ruoli, nel rispetto del principio della parità tra uomini e donne". Si tratta, precisamente, dell'emendamento n. 5.0.200 discusso e non approvato nella seduta del 27 luglio 2022, n. 456.

⁸⁸ Cfr. C. ROBUSTELLI, *Uguaglianza nella differenza: "genere", linguaggio comune e linguaggio giuridico*, in M. BIFFI, F. CIALDINI, R. SETTI (a cura di), *Acciò che 'l nostro dire sia più chiaro. Studi in onore di Nicoletta Maraschio*, Accademia della Crusca, Firenze, 2017.

⁸⁹ Così A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., p. 26.

⁹⁰ Si veda C. ROBUSTELLI, *Infermiera sì, ingegnera no?*, in www.accademiadellacrusca.it, 8 marzo 2013.

⁹¹ Così A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit.; cfr., anche, G. ZARRA, C. MARAZZINI, Y. GOMEZ GANE (a cura di), «*Quasi una rivoluzione*». *I femminili di professioni e cariche in Italia e all'estero*, Accademia della Crusca, Firenze, 2017.

⁹² V. G. PACELLA, *Il linguaggio giuridico di genere: la rappresentazione sessuata dei soggetti nel diritto e nella regolamentazione lavoristica*, in *Lavoro e diritto*, n. 3/2016, pp. 481 e ss. Si vedano, inoltre, S. BALDIN, *Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non discriminatorio come caso di studio*, in *GenUS*, n. 1/2016, pp. 74 e ss.; e B. PEZZINI, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere*, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Giappichelli, Torino, pp. 1 e ss.

Se l'utilizzo di una lingua sessista alimenta il paradigma del dominio dell'uomo sulla donna, un uso delle parole rispettoso dei generi ha il potere contrario: il linguaggio può passare dall'essere strumento di discriminazione, idoneo a generare stereotipi e pregiudizi, ad atteggiarsi quale mezzo di realizzazione dei principi di non-discriminazione e di anti-subordinazione. La scelta del Dizionario Treccani può, dunque, essere letta quale simbolo di una avvenuta trasformazione e veicolo di ulteriori cambiamenti.

Non posso non concludere questa riflessione con alcune considerazioni sull'approdo più recente e problematico del c.d. linguaggio inclusivo. Mi riferisco all'utilizzo del c.d. *schwa*, termine appartenente all'IPA (*International Phonetic Alphabet*) – l'alfabeto utilizzato nel mondo della linguistica per “descrivere i suoni delle lingue del mondo”⁹³. La “ə”, in prevalenza richiesta dai contesti LGBTQ+ e transfemministi che non si ritengono rappresentati dal binarismo a cui si ispira la lingua italiana, mira a risolvere l'assenza di una lingua che possa definirsi “*gender-neutral*”⁹⁴.

In questo senso, i profili di interesse legati all'utilizzo dello *schwa* superano quelli di un linguaggio rispettoso del genere femminile e maschile poiché tracciano un altro e diverso orizzonte: quello, cioè, che guarda ad un impiego della lingua comprensivo di un allargamento (si può parlare di genere neutro oppure di genere terzo) rispetto al binarismo di genere “tradizionale”⁹⁵.

Va, inoltre, sottolineato che lo *schwa* non ha conosciuto un'ampissima diffusione solo sui *social network*⁹⁶, ma è stato applicato anche in alcuni contesti ufficiali, come nei verbali di una Commissione ministeriale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale⁹⁷.

Un simile utilizzo non è andato esente da critiche da parte dei linguisti. È stato, infatti, evidenziato come lo *schwa* rappresenti il prodotto di un perbenismo capace di annientare “secoli di evoluzione linguistica con la scusa dell'inclusività”⁹⁸ o, ancora, come “la desinenza maschile e quella femminile ci dicono soltanto che il riferimento è a una persona di sesso maschile o femminile, e non danno alcuna indicazione sulla sua identità di genere”⁹⁹, poiché il genere quale categoria grammaticale non corrisponde al genere naturale¹⁰⁰.

⁹³ Cfr. V. GHENO, *Schwa: storia, motivi e obiettivi di una proposta*, in *Treccani.it*, 21 marzo 2022.

⁹⁴ V.L. BOSCHETTO, *Proposta per l'introduzione della schwa come desinenza per un italiano neutro rispetto al genere, o italiano inclusivo*, 2015, consultabile al seguente link: <https://goo.gl/OxJApV>.

⁹⁵ Per approfondire, v. V. GHENO, *L'avventura dello schwa. Estratto dal libro Femminili singolari*, Effequ, Firenze, 2021. Cfr., inoltre, M. TIBURI, *Il contrario della solitudine. Manifesto per un femminismo in comune*, Effequ, Firenze, 2020.

⁹⁶ Così L. GIANGUALANO, *Libri, arriva lo schwa per indicare il genere neutro*, in *Il Sole 24 ore*, 27 ottobre 2020. Sul punto si veda, anche, C. ROBUSTELLI, *Lo schwa? Una toppa peggiore del buco*, in *www.micromega.net*, 30 aprile 2021.

⁹⁷ Cfr. V. GHENO, *Schwa: storia, motivi e obiettivi di una proposta*, cit.

⁹⁸ Così la petizione: “Lo schwa (ə)? No, grazie. Pro lingua nostra”, pubblicata sul sito www.change.org, presentata dal Professore MASSIMO ARCANGELI. Per un approfondimento sulle ragioni che hanno spinto M. ARCANGELI a lanciare la petizione, v. M. ARCANGELI, *Ecco perché ho lanciato la petizione contro lo schwa e la sinistra mainstream*, cit. Per una ulteriore analisi sullo *schwa* e, più in generale, sul c.d. “contrattacco conservatore”, v. G. SERUGHETTI, *Il contrattacco conservatore ha alleati a sinistra*, in *Editoriale Domani*, 24 febbraio 2022.

⁹⁹ Cfr. C. ROBUSTELLI, *Lo schwa? Una toppa peggiore del buco*, cit.

¹⁰⁰ Si pensi, ad esempio, al termine “spia”, che indica spesso uomini. Così P. D'ACHILLE, *Un asterisco sul genere*, in *www.accademiadellacrusca.it*, 24 settembre 2021.

In definitiva, il dibattito sullo *schwa* lascia aperto l'interrogativo se esso corrisponda a tutti gli effetti ad una forma reale di inclusione senza, invece, risolversi in uno strumento per cancellare le conquiste legate alla promozione di un linguaggio rispettoso dei generi e per imporre una nuova dittatura: quella, appunto, del linguaggio antidiscriminatorio.

3.2. La lingua della Costituzione e della legge fra maschile inclusivo e inclusione dei diritti delle donne.

Ciò che si è osservato con riferimento al linguaggio comune, bene si adatta anche al diritto e, in particolare, al linguaggio giuridico.

Diritto e linguaggio sono accomunati da una natura analoga: entrambi, infatti, costituiscono il prodotto immediato della coscienza collettiva¹⁰¹. Così come il linguaggio muta all'evolversi del sentire popolare, il diritto si adegua alle esigenze emergenti nel tessuto sociale secondo una prospettiva di influenza reciproca e continua¹⁰².

Dagli anni Settanta, nel pensiero giuridico e nella letteratura femminista, diventa evidente la necessità di ripensare le categorie giuridiche classiche della rappresentanza politica e dei diritti di libertà, poiché nate in un momento storico in cui le donne erano assenti nello spazio pubblico e non erano titolari di alcun diritto politico e civile¹⁰³.

In questa prospettiva, lo studio del diritto non può prescindere da una attenta analisi del linguaggio del diritto anche per indagare quale sia stato il ruolo del linguaggio nell'affermazione dei diritti¹⁰⁴ e, in particolare, dei diritti delle donne¹⁰⁵.

L'emersione delle donne come soggetti di diritto è successiva alla scelta, propria dello Stato liberale, di utilizzare un linguaggio e norme giuridiche "generali e astratte"¹⁰⁶. La conseguenza è stata, pertanto, l'avallo da parte del legislatore di formulazioni linguistiche improntate ad un criterio di presunta universalità¹⁰⁷. I testi di legge omettono, infatti, di considerare la dimensione femminile, sacrificata in favore di un maschile formalmente "universale", ma sostanzialmente "esclusivo"¹⁰⁸.

È importante chiedersi se dietro la neutralità del diritto non ci sia una precisa dimensione e raffigurazione del mondo giuridico liberale dove lo spazio pubblico era totalmente riservato agli uomini.

¹⁰¹ Cfr. P. DI LUCIA, U. SCARPELLI, M. JORI (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Edizioni Led, Milano, 1994, pp. 11 e ss.

¹⁰² Si vedano le considerazioni di B. MALAISI, *Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico*, in *Federalismi.it*, n. 9/2011, pp. 1 e ss.

¹⁰³ Cfr. A. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani*, Il Mulino, Bologna, 2007.

¹⁰⁴ Cfr. A. RUGGERI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio delle leggi: notazioni introduttive*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2015, pp. 1 e ss.; e, dello stesso A., anche, *Linguaggio del legislatore e linguaggio dei giudici, a garanzia dei diritti fondamentali*, in *Consulta online*, n. 3/2015, pp. 770 e ss.

¹⁰⁵ Sia consentito il rinvio a M. D'AMICO, *Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere*, cit., pp. 15 e ss.; sul tema v., anche, B. PEZZINI, *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, in L. MORRA, B. PASA (a cura di), *Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 201 e ss.

¹⁰⁶ Cfr. B. MALAISI, *Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico*, cit., in particolare, pp. 6 e 11.

¹⁰⁷ V. S. BALDIN, *Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non discriminatorio come caso di studio*, cit.; e B. PEZZINI, *Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto*, cit.

¹⁰⁸ V.S. CAVAGNOLI, *La lingua di genere e il suo rapporto con il linguaggio giuridico italiano. Riflessioni introduttive*, in *Cultura e diritti*, n. 4/2013, pp. 55 e ss.

Per rispondere a tale domanda è importante, anzitutto, osservare il linguaggio della Costituzione, partendo dai principi sanciti dagli artt. 2 e 3 Cost.

Nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili della persona umana, l'art. 2 Cost. fa esclusivo riferimento ai diritti inviolabili dell'“uomo”, tacendo un qualsiasi riferimento alla donna, mentre l'art. 3 Cost., pure ponendosi quale argine ad ogni discriminazione basata, anche, sul sesso, si riferisce esclusivamente a “tutti i cittadini” e a “tutti i lavoratori”, omettendo un richiamo esplicito anche a “tutte le cittadine” e a “tutte le lavoratrici”¹⁰⁹.

È chiaro che la Costituzione, nel suo parlare al maschile¹¹⁰, certamente non intendeva escludere le donne dall'ambito delle tutele costituzionali, ma esprimeva la tendenza linguistica diffusa di utilizzare il solo maschile secondo la logica già indagata del c.d. “maschile neutro”.

In questa prospettiva, in modo inconsapevole, i Costituenti e le Costituenti hanno fatto propria una tendenza che, con il tempo, rischia di alimentare l'idea di una donna “tenuta nell'implicito”¹¹¹, formalmente ricompresa nel gruppo, ma sostanzialmente ad esso estranea.

A tale proposito, si guardi agli artt. 36 Cost. e 37 Cost.

Nel sancire il diritto al lavoro, l'art. 36 Cost. utilizza solo il termine “lavoratore”, mai richiamando la lavoratrice, a cui è, invece, specificamente dedicato l'art. 37 Cost. che si riferisce alla “donna lavoratrice”, sgombrando il campo da qualsiasi interferenza con la sfera maschile.

Il paragone fra l'art. 36 Cost. e l'art. 37 Cost. dimostra come il maschile non può mai essere realmente universale. Così come il femminile è sempre usato con una connotazione di genere profondamente marcata, anche il maschile, per quanto ambisca ad una presunta e voluta “universalità” e “neutralità”, è all'opposto anch'esso intrinsecamente espressivo di una dimensione di genere, che esclude la sfera femminile.

Anche altre norme – come l'art. 48 Cost., che stabilisce che il voto sia diritto di tutti i cittadini “uomini e donne” e l'art. 51 Cost., che specifica che possono accedere ai pubblici uffici e alle cariche elettive “tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso” – dimostrano che il linguaggio della Costituzione non è neutro rispetto alla dimensione di genere.

3.3. La lunga storia del linguaggio giuridico sessista.

Oltre alla dimensione costituzionale, esistono poi numerosi esempi di un linguaggio giuridico non rispettoso della dimensione di genere e palesemente discriminatorio.

Alcuni di essi si riferiscono a norme anteriori alla Costituzione e riflettono il modello patriarcale di società; altri, più recenti, sorprendono perché contenuti in testi normativi che dovrebbero, invece, promuovere la parità di genere.

Partiamo dal passato.

¹⁰⁹ Così V.S. CAVAGNOLI, *La lingua di genere e il suo rapporto con il linguaggio giuridico italiano. Riflessioni introduttive*, cit., pp. 55 e ss.

¹¹⁰ In questi termini, M. D'AMICO, *Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere*, cit., p. 20.

¹¹¹ Così A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit., p. 99.

Molti esempi possono trarsi dalle norme Codice Rocco. Si pensi al reato di adulterio, di cui all'art. 559 c.p., dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la famosa decisione n. 126 del 1968¹¹², il quale faceva riferimento soltanto alla "moglie adultera", sancendo così in maniera inequivocabile l'inferiorità della donna rispetto all'uomo.¹¹³ Analogamente, l'art. 587 c.p., recante "Omicidio e lesione personale a causa di onore", abrogato successivamente con l. n. 442 del 1981, identifica le possibili vittime del delitto d'onore oltre che nel "coniuge", nella "figlia" e nella "sorella", così palesando il genere femminile delle vittime.

Vi sono altre norme penali tuttora vigenti che utilizzano un linguaggio che esclude le donne o che riserva loro un trattamento differenziato. Si pensi alla norma sull'omicidio (art. 575 c.p.), che punisce "[c]hiunque cagiona la morte di un uomo". In questo caso, è evidente la volontà di utilizzare un maschile neutro, secondo la logica già richiamata per cui il maschile avrebbe in sé il potere di includere anche il femminile¹¹⁴.

Eppure, il vocabolario italiano offre una pluralità di termini neutri idonei a sostituire la parola uomo nella disposizione relativa all'omicidio, si pensi a termini quali persona, essere umano, individuo, termini peraltro utilizzati dallo stesso legislatore all'art. 589 c.p. in tema di omicidio colposo, il quale punisce "[c]hiunque cagiona per colpa la morte di una persona [...]"¹¹⁵.

Sempre all'interno del Codice penale troviamo disposizioni che si riferiscono specificamente alla donna, quale autrice oppure vittima di reati specifici, come nel caso del reato di infanticidio oppure di mutilazione degli organi genitali femminili. Nel prevedere reati connotati "per genere", il legislatore penale sembra volere affermare che la donna rilevarebbe per il diritto penale come colpevole o vittima di reati solo se a lei espressamente riferibili per ragioni biologiche o culturali¹¹⁶.

Quanto si è osservato con riguardo al Codice penale è, però, comprensibile se si guarda al periodo storico in cui è stato adottato. Il Codice Rocco riflette, infatti, in più punti l'impostazione fascista e il modello patriarcale della società dell'epoca.

Tuttavia, anche testi normativi di più recente adozione non sempre presentano un linguaggio paritario, dimostrando resistenze culturali molto forti a una piena realizzazione della parità fra i sessi. Un esempio emblematico è rappresentato dal D.lgs. n. 198 del 2006, recante "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", il quale declina spesso i termini al solo maschile, come accade per: "dirigente", "funzionario", "lavoratore". Analizzando il testo normativo, si nota come la doppia declinazione maschile e femminile è utilizzata quando si fa riferi-

¹¹² Cfr. F. MODUGNO, *L'adulterio come delitto e come causa di separazione*, in *Giur. cost.*, 1968, pp. 2190 e ss.; e L. CARLASSARE, *Una scelta politica della Corte: la depenalizzazione della relazione adulterina e del concubinato*, in *Giur. cost.*, 1969, pp. 2659 e ss.

¹¹³ Non va dimenticato che in un primo momento la Corte tentò, con la sentenza n. 64 del 1961, di salvare la previsione incriminatrice, appellandosi all'adeguatezza della norma rispetto al comune sentire sociale.

¹¹⁴ Cfr. C. DE MAGLIE, *Verso una lingua del diritto penale non sessista*, in *Criminalia*, 2020, pp. 71 e ss.; e G. PACELLA, *Il linguaggio giuridico di genere*, cit., p. 486.

¹¹⁵ Così, ancora, G. PACELLA, *Il linguaggio giuridico di genere*, cit., p. 486.

¹¹⁶ *Ibidem*.

mento a mansioni di livello medio-basso, ma mai quando si tratta di indicare posizioni lavorative di maggiore prestigio e responsabilità, come “datore di lavoro”, sempre utilizzato al maschile¹¹⁷.

Queste scelte sono state spesso giustificate in base ad esigenze di *drafting* legislativo¹¹⁸; esigenze, però, che non giustificano il totale sacrificio della dimensione femminile in favore di un maschile che universale non è¹¹⁹.

A margine di queste considerazioni, è utile aggiungere un ulteriore elemento. Talvolta, può capitare che il ricorso ad un linguaggio di tipo discriminatorio sia, per così dire, inconsapevole. È quanto accaduto, ad esempio, in occasione dell'introduzione della nuova fattispecie di cui all'art. 612-ter c.p., recante “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, inserita nel Codice penale dalla l. n. 69 del 2019, c.d. “Codice Rosso”, che è intervenuta ampiamente nel settore dei delitti di genere¹²⁰.

Nonostante il legislatore abbia optato per la rubrica sopra riportata, il reato è noto ai più come “*Revenge Porn*” o “porno vendetta”. Si tratta di una formula, ampiamente utilizzata, che è però fuorviante e vittimizzante. Il riferimento alla pornografia che questa etichetta trascina fatalmente con sé evoca, infatti, un contesto che, nell'immaginario collettivo, è molto negativo e tendenzialmente squalificante. Allo stesso tempo, il concetto di vendetta – che, peraltro, rappresenta soltanto una delle ragioni che possono spingere l'autore a realizzare le condotte incriminate – è in grado di stravolgere il rapporto tra vittima e colpevole¹²¹, spostando l'attenzione sulla prima e generando letture colpevolizzanti del suo comportamento, come si verifica nel contesto del fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria. Dietro l'utilizzo di questa formula si nascondono rischi importanti, che è doveroso tenere in adeguata considerazione sempre nella prospettiva di tenere insieme il linguaggio e le sue ripercussioni sul piano dei diritti fondamentali e dell'eguaglianza in particolare.

Oltre alle norme penali, un altro spunto di riflessione attiene ad espressioni spesso utilizzate in testi giuridici, che riflettono una realtà mutata.

L'esempio più chiaro è costituito dall'espressione “diligenza del buon padre di famiglia”, accolta dal Codice civile italiano del 1942, che trova la sua origine nel *bonus pater familias* di derivazione dal diritto romano¹²².

Come osserva Eva Cantarella, per il diritto romano l'unico soggetto degno di rappresentare un modello di diritto era il *pater*, per sua natura *bonus et diligens*, mentre non si contemplava la possibilità di una *bona et diligens mater familias*, essendo la donna considerata

¹¹⁷ V. P. GAMBATESA, *Amministrazione e linguaggio di genere nel diritto all'istruzione: l'esperienza degli Atenei italiani*, in M. BRAMBILLA, M. D'AMICO, V. CRESTANI, C. NARDOCCI (a cura di), *Genere, disabilità, linguaggio. Progetti e prospettive a Milano*, cit., pp. 75 e ss.

¹¹⁸ Cfr. M. D'AMICO, *Linguaggio, Costituzione e discriminazioni di genere*, cit., p. 19.

¹¹⁹ Cfr. B. MALAISI, *Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico*, cit., p. 12.

¹²⁰ Cfr., *ex multis*, P. DI NICOLA TRAVAGLINI, F. MENDITTO, *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Giuffrè, Milano, 2020; F. BASILE, *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso*, in *Diritto penale uomo*, n. 11/2019, pp. 1 e ss.

¹²¹ Correttamente P. DI NICOLA TRAVAGLINI e F. MENDITTO, *Codice Rosso*, cit., p. 283, richiamano, a tale proposito, l'origine etimologica dell'espressione “vendetta”: dal latino *vindicare* che, in senso giuridico, significa rivendicare davanti al Pretore il diritto di proprietà di un oggetto in contestazione.

¹²² V. L. MORRA, C. BAZZANELLA, *Considerazioni sul “buon padre di famiglia”*, in *Rivista critica del diritto privato*, n. 4/2002, pp. 529 e ss.

mero “angelo del focolare”, priva di qualsiasi responsabilità se non quella connessa alla sua funzione di moglie e di madre¹²³.

Nel diritto romano, l'espressione *bonus pater familias* poteva giustificarsi in ragione della struttura sociale della civiltà latina; oggi, invece, la locuzione “buon padre di famiglia” stride in modo evidente con il principio di parità costituzionale fra uomini e donne anche all'interno della famiglia¹²⁴.

Se in Italia le proposte di legge presentate¹²⁵ al fine di modificare tale espressione, non sono mai giunte ad approvazione definitiva, in Francia¹²⁶, nel 2014, il Parlamento ha votato un emendamento volto ad abolire l'espressione “diligenza del buon padre di famiglia”, ritenendola “sessista e obsoleta”¹²⁷, in favore di espressioni più generali quali “persona diligente o gestione ragionevole”¹²⁸. La proposta di modifica è stata, però, accolta dal mondo politico d'oltralpe come l'ennesimo approdo di una sorta di “totalitarismo linguistico”¹²⁹, camuffato da un solo dichiarato intento liberale.

La vicenda fa sicuramente riflettere: nonostante la consapevolezza che tale espressione sia legata a una visione patriarcale della società, che oggi contrasta con i principi costituzionali, la stessa Eva Cantarella mette in guardia dal pericolo che la sua eliminazione potrebbe porre nell'oblio “una lunga storia della quale possiamo e dobbiamo essere fieri”¹³⁰. In altri termini, cancellando quell'espressione, si correrebbe il rischio di cancellare anche la storia.

3.4. Strategie di contrasto al linguaggio sessista: dalle linee guida alla legge n. 162 del 2021.

Molte organizzazioni internazionali hanno adottato linee guida volte ad orientare nella direzione dell'utilizzo di un linguaggio non-discriminatorio e sensibile alla dimensione di genere.

¹²³ Così E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Feltrinelli, Milano, 2010.

¹²⁴ Cfr. ancora, C. DE MAGLIE, *Verso una lingua del diritto penale non sessista*, cit., pp. 76 e ss. Ragionano sulle possibili soluzioni alternative rispetto all'attuale formula codicistica L. MORRA, C. BAZZANELLA, *Considerazioni sul “buon padre di famiglia”*, cit., pp. 18 e ss.

¹²⁵ Si tratta del d.d.l. n. 119 del 1996, recante “Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile concernenti l'adeguamento terminologico secondo il principio di parità”.

¹²⁶ V. G. MAESTRI, A.L. SOMMA, *Dal Pater familias al “buon padre di famiglia” e oltre: un percorso giuridico e di genere tra Italia e Francia*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021)*, Giappichelli, Torino, pp. 407-429.

¹²⁷ Cfr. le dichiarazioni rilasciate dall'allora Ministra dei diritti delle donne francese NAJAT VALLAUD-BELKACEM al quotidiano *Le Figaro*, disponibili al link: *La fin de la notion de «bon père de famille»* (lefigaro.fr).

¹²⁸ Cfr. Emendamento n. 249 del 16 gennaio 2014, *Assemblée nationale ~ EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (no 1663) - Amendement no 249 (assemblee-nationale.fr)*.

¹²⁹ Cfr. le dichiarazioni rilasciate da H. MARITON al quotidiano *Le Figaro*, disponibili al link: *La fin de la notion de «bon père de famille»* (lefigaro.fr).

¹³⁰ Cfr. E. CANTARELLA, *E i giuristi francesi sacrificano il “buon padre di famiglia”*, in *Corriere della Sera – La 27esima Ora*, 2014.

Per prima l'UNESCO che, a partire dal 1989, ha iniziato ad occuparsi del tema per poi pubblicare le proprie *Guidelines on Gender-Neutral Language*, che partono dall'assunto per cui la lingua avrebbe in sé il potere di formare la mente¹³¹.

Nel solco tracciato dall'UNESCO, si sono mossi anche il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite che, rispettivamente, nel 1990 e nel 1992, hanno redatto proprie linee guida¹³².

Il processo trasformativo inaugurato negli anni '90 dalle organizzazioni internazionali citate ha, poi, visto un costante sviluppo che ha portato, negli anni, ulteriori organismi ad adottare proprie linee guida e a farsi promotrici di un linguaggio inclusivo.

Sul punto, un esempio di rilievo è rappresentato dal Parlamento europeo che, già nel 2008, aveva formulato una serie di indicazioni specifiche per un uso inclusivo della lingua¹³³, poi aggiornate nel 2018, nel senso di dare attuazione ai principi sanciti nei Trattati istitutivi e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la c.d. "Carta di Nizza". Il documento ha come obiettivo la promozione di un linguaggio non sessista e inclusivo sotto il profilo del genere nei documenti e nelle comunicazioni del Parlamento europeo in tutte le lingue ufficiali secondo una impostazione multilinguistica.

Sempre a livello europeo, è importante richiamare anche il dossier sulla comunicazione inclusiva elaborato dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2018, il quale ribadisce che il linguaggio "rispecchia il mondo in cui aspiriamo a vivere e a lavorare"¹³⁴.

La consapevolezza dell'esigenza di orientare un uso non sessista della lingua non è, però, propria soltanto degli organismi internazionali, ma ha trovato riscontro anche a livello nazionale, dove molti sono stati gli interventi tesi a favorire un utilizzo del linguaggio sensibile ai generi.

Se, come dimostrato, il linguaggio utilizzato in Italia nel diritto ancora fatica a rispettare la dimensione di genere, lo stesso non può dirsi per i testi amministrativi nei quali, viceversa, si nota in generale uno sforzo per l'utilizzo di un linguaggio sensibile alla prospettiva di genere¹³⁵.

Del resto, in Italia, si è avuto uno dei primi esempi sulla scena internazionale di linee guida in tema di linguaggio di genere. Le *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, redatte da Alma Sabatini nel 1987 a margine del saggio *Il sessismo nella lingua italiana*, suggerivano "alternative compatibili con il sistema della lingua per evitare alcune forme sessiste della lingua italiana" nel senso di "dare visibilità linguistica alle donne"¹³⁶.

¹³¹ Le *Guidelines on Gender-Neutral Language* dell'UNESCO del 1999 hanno fatto seguito alla "General Conference went on to adopt an increasingly firm stance on sexist language", tenutasi nel 1989. Le *Guidelines on Gender-Neutral Language* sono consultabili al seguente link: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000037729>.

¹³² V., in proposito, C. NARDOCCI, *Dalla parola che discrimina alla parità nel linguaggio, la dimensione sovranazionale*, in M. BRAMBILLA, M. D'AMICO, V. CRESTANI, C. NARDOCCI (a cura di), *Genere, disabilità, linguaggio. Progetti e prospettive a Milano*, pp. 53 e ss.

¹³³ Cfr. Parlamento dell'Unione Europea, *La neutralità di genere nel Parlamento europeo*, 2018.

¹³⁴ Cfr. Consiglio dell'Unione Europea, *Una comunicazione inclusiva all'SGC*, 2018.

¹³⁵ Cfr. F. FUSCO, *Il potere delle parole e le parole al potere: qualche spunto sul ruolo del 'femminile' nella comunicazione istituzionale*, in *Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni*, n. 5-6/2016, pp. 699 e ss.

¹³⁶ *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, estratto da A. SABATINI, *Il sessismo nella lingua italiana*, cit.

Sulla scia di questo documento di ampio respiro, ci sono state importanti ricadute sulla redazione dei testi amministrativi.

Possiamo, innanzitutto, ricordare il *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle pubbliche amministrazioni*, promosso tra il 1993 e il 1994 dall'allora Ministro della Funzione pubblica Sabino Cassese, che, accogliendo le sollecitazioni avanzate da Alma Sabatini nel 1987, invitava ad un "uso non sessista e non discriminatorio della lingua"¹³⁷.

Pochi anni dopo la sua redazione, il *Codice di stile* è stato seguito dal *Manuale di stile*, redatto nel 1997 per la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo, insieme all'invito a una semplificazione del linguaggio amministrativo, di salvaguardare il rispetto del principio di parità, nell'ottica del bilanciamento fra chiarezza lessicale e uguaglianza di genere¹³⁸.

La necessità di utilizzare un linguaggio non sessista è, poi, stato ribadito in più occasioni sia a livello nazionale, come nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" del 2007, che, pur solo a livello di principio, invita all'utilizzo di un "linguaggio non discriminatorio" in atti e documenti, sia a livello locale.

Molti Enti locali hanno, infatti, adottato proprie linee guida con lo scopo di promuovere un uso della lingua sempre più inclusivo¹³⁹.

Non solo. Anche le Università, negli ultimi anni, hanno adottato documenti specifici per sensibilizzare ad un utilizzo del linguaggio attento alla dimensione di genere, come l'Università di Torino che, nel 2015, ha redatto un documento dal titolo, "Un approccio di genere al linguaggio amministrativo", oppure l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Trento che, nel 2017, hanno adottato le proprie linee guida, o, da ultimo, l'Università di Bologna, l'Università di Verona e l'Università degli Studi di Milano che, nel 2020, hanno stilato le proprie raccomandazioni per un linguaggio che renda visibili entrambi i generi¹⁴⁰.

Infine, mi sembra importante sottolineare nell'ambito di queste riflessioni una recentissima novità, contenuta nella l. n. 162 del 2021, "Modifiche al codice di cui al D. Lgs. 11 aprile

¹³⁷ Cfr. *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle pubbliche amministrazioni*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Roma, 1994, il cui Capitolo 4, parte seconda, è dedicato all'"uso non sessista e non discriminatorio della lingua".

¹³⁸ Cfr. A. FIORITTO (a cura di), *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Il Mulino, Bologna, 1997.

¹³⁹ A mero titolo esemplificativo, v. le *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo* redatte nel 2011 sempre da CECILIA ROBUSTELLI in collaborazione con l'Accademia della Crusca, nell'ambito di un progetto promosso dalla Regione Toscana, nonché le *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR*, proposte nel 2018 da un gruppo di lavoro voluto dall'allora Ministra all'Istruzione VALERIA FEDELI e coordinato da CECILIA ROBUSTELLI; e, ancora, le *Linee guida operative per l'uso di un linguaggio amministrativo di tipo non sessista negli atti e nei documenti emanati dall'Amministrazione*, del 2019 dalla Regione Toscana, e, in ultimo, le *Linee guida per l'uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere*, dell'Agenzia delle Entrate del 2020.

¹⁴⁰ Interessante, come strumento di promozione dell'inclusività linguistica, il *Vademecum sul linguaggio di genere* redatto dall'Università degli Studi di Milano, che costituisce il punto di approdo di una intensa collaborazione fra il Comune di Milano e l'Università in tema di linguaggio paritario. Nel 2019, il Comune di Milano ha adottato la delibera con cui sono state istituite le *Linee guida per l'adozione della parità di genere nei testi amministrativi e nella comunicazione istituzionale del Comune di Milano*. L'esempio del Comune di Milano è stato seguito dopo pochi mesi dall'Università degli Studi di Milano che, con una formula simile a quella comunale, ha adottato le sue *Linee guida per l'adozione della parità di genere nei testi amministrativi e nella comunicazione istituzionale*, cui è poi seguito il *Vademecum* (entrambi i documenti possono trovarsi nel sito dell'Ateneo, www.unimi.it).

2006 n. 198 e altre disposizioni in materia di parità tra uomo e donna in ambito lavorativo”¹⁴¹. Senza entrare nel dettaglio, l’ottenimento della certificazione costituisce per le aziende una condizione per partecipare a bandi od ottenere misure di carattere premiale e, fra i parametri misurabili per l’ottenimento della certificazione, assumono un ruolo centrale: la comunicazione interna alle aziende, il linguaggio utilizzato, nonché i comportamenti adottati per sviluppare in concreto un ambiente realmente inclusivo e non discriminatorio¹⁴².

4. Il linguaggio d’odio.

4.1. Alla ricerca di una definizione: peculiarità del linguaggio d’odio off line e on line.

La difficoltà di approccio fra linguaggio e diritto è ancora più evidente se si affronta la complessa problematica del linguaggio d’odio (o *hate speech*), aspetto cruciale per le nostre democrazie.

Una realtà odiante, nel mondo *off line* e in quello *on line*, sta corrodendo le nostre democrazie, mettendo a rischio le conquiste democratiche, che appaiono fragili e indifese, rispetto alla forza “bruta” di chi odia¹⁴³.

Il tema è molto complesso, ma un punto, a mio avviso, è chiaro: che cosa sia e che cosa comporti l’*hate speech* sembra patrimonio comune, almeno nelle democrazie occidentali. Come ci si difenda e quale sia la sua relazione con i principi coinvolti, la dignità e la non discriminazione, in rapporto alla libertà di manifestazione del pensiero risulta, invece, meno chiaro.

¹⁴¹ Ai fini della buona riuscita del sistema di certificazione è fondamentale il ruolo svolto da Accredia, che accredita gli organismi abilitati a rilasciare la certificazione secondo quanto stabilito dalla UNI/PdR 125:2022 e dal Decreto del 29 aprile 2022, “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità” (GU n. 152 del 1-7-2022). Come è stato specificato nella UNI/PdR 125:2022, gli organismi devono essere conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e avere attuato un sistema di gestione conforme alla UNI/PdR 25:2022 (cfr. *infra*).

¹⁴² L’ottenimento della certificazione è subordinato al rispetto di determinati parametri che, ai sensi dell’art. 4, l. n. 162 del 2022, sono stati specificati dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità del 29 aprile 2022 “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”, che rimanda, all’art. 1, alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. Tra tali parametri di *performance*, vi è un indicatore che si riferisce alle attività di comunicazione interna e di sensibilizzazione, “che promuovano l’utilizzo di comportamenti e di un linguaggio in grado di garantire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità di genere”.

¹⁴³ Sul tema, per una visione interdisciplinare, si vedano i saggi pubblicati in M. SANTERINI (a cura di), *Il nemico innocente. L’incitamento all’odio nell’Europa contemporanea*, Guerini, Milano, 2019, nonché, della stessa autrice, le belle riflessioni contenute in *La mente ostile. Forme dell’odio contemporaneo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2021; e C. BIANCHI, *Hate speech. Il lato oscuro del linguaggio*, cit., pp. 91 e ss. Con specifico riferimento all’odio *on line*, cfr. G. ZICCARDI, *L’odio online, violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016.

Come emerge dalla relazione finale della Commissione “Segre” – la “Commissione parlamentare straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, voluta dalla Senatrice a vita Liliana Segre”¹⁴⁴ –, pur essendo estremamente preoccupante il dilagare del fenomeno, non esiste oggi una definizione univoca giuridicamente rilevante di *hate speech*¹⁴⁵.

I discorsi d’odio conoscono, però, alcune caratteristiche fondamentali, idonee a permetterne il riconoscimento. Nel corso dei lavori della Commissione “Segre”, si è così evidenziato come il discorso d’odio prende di mira determinate categorie, percepite come “altre”, “diverse”, “deboli”, “minoritarie”¹⁴⁶.

Come ho già sottolineato altrove¹⁴⁷, perché ci sia *hate speech* è necessario che concorrano tre elementi: la manifesta volontà di incitare all’odio, un incitamento che sia idoneo a causare atti di odio e violenza, il rischio che tali atti si realizzino in concreto¹⁴⁸.

Ci sono stati, comunque, tentativi di definizione del fenomeno in discorso: si pensi, in particolare, alla Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI)¹⁴⁹, che descrive in modo dettagliato l’*hate speech* come: “l’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigrazione, all’odio o alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione, fondata su una serie di motivi quali la ‘razza’, il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale”¹⁵⁰.

Tuttavia, la mancanza di una definizione univoca impone una riflessione in più al costituzionalista: definire il discorso d’odio può, infatti, incidere sullo spazio di liceità della libertà di manifestazione del pensiero. Come emerge dalla Relazione finale della Commissione “Segre”, “la condanna dei discorsi d’odio si incontra (e talvolta scontra) con la tutela della libertà d’espressione rendendo complicato – soprattutto a livello sovranazionale ma non solo – una definizione con portata vincolante”¹⁵¹.

¹⁴⁴ La Commissione è stata istituita con la mozione n. 1-00136 del Senato della Repubblica, approvata il 30 ottobre 2019.

¹⁴⁵ Sulle vittime del discorso d’odio, cfr. A. SPENA, *La parola (-)odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*, cit., p. 601.

¹⁴⁶ Cfr. l’audizione della Prof.ssa GIULIANA GIUSTI, davanti alla “Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”, 29 marzo 2022, p. 2.

¹⁴⁷ Si consenta il rinvio alla mia relazione pubblicata in occasione dell’audizione presso la Commissione “Segre”, 20 luglio 2021, cfr. : https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/397/801/Audizione_prof.ssa_D_Amico.pdf, cit.

¹⁴⁸ Cfr. G. ZICCARDI, *L’odio online*, cit., p. 21.

¹⁴⁹ V. ECRI, “Raccomandazione di politica generale n. 15 relativa alla lotta contro il discorso dell’odio, adottata l’8 dicembre 2015 Strasburgo”, 21 marzo 2016, reperibile al seguente link: <https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-no-15-on-combating-hate-speech-ital/16808b5b04>.

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ Così nella Relazione finale della Commissione “Segre”, 22 giugno 2022, pp. 1-2.

In un articolo dal titolo significativo, “*The problem with hate speech laws*”¹⁵², Jacob Mchangama, giurista danese ma anche attivista per i diritti umani, assume un approccio molto critico nei confronti della politica europea di divieto legislativo delle espressioni di odio, partendo da un famoso caso giudiziario. Si tratta della condanna di un Tribunale svedese, avvenuta nel 2014, nei confronti di un artista di strada, Dan Park, “colpevole” di avere violato la legge sull’*hate speech*, di avere volontariamente incitato all’odio nei confronti di un gruppo di persone su basi nazionalistiche ed etniche attraverso le sue opere. Oltre a sei mesi di reclusione per l’artista, fu multata, in quel caso, anche la galleria che aveva esposto le opere, sei delle quali furono distrutte. L’artista, al contrario, sosteneva di aver voluto denunciare con quelle opere il conformismo politico svedese, creando una specie di “commentario satirico” senza alcuna intenzione razzista.

Dan Park divenne immediatamente una sorta di eroe nazionale, che aveva avuto il coraggio di esporre il proprio pensiero, tanto che le sue opere furono esposte da lì a poco all’interno del Parlamento svedese.

Questo episodio risulta emblematico, soprattutto se si pensa al ruolo che potrebbe assumere una definizione giuridicamente vincolante della parola pericolosa calata in contesti non democratici¹⁵³.

Ancora più importante è ragionare sulle conseguenze dell’assenza di una definizione di *hate speech* nell’era di internet.

Come giustamente osservato, in questo caso, per comprendere la disciplina del discorso d’odio, più che dal quadro normativo internazionale o nazionale, è necessario muovere l’analisi dalle definizioni fornite dai singoli *internet provider*, cioè dai soggetti che quotidianamente gestiscono i contenuti in rete¹⁵⁴.

Le piattaforme si sono dovute necessariamente confrontare con la diffusione di tale fenomeno, il quale assume *on line* tratti del tutto peculiari¹⁵⁵ – come la durata, la viralità, l’anonimato, la transnazionalità –, idonei a generare conseguenze amplificate sulle vittime¹⁵⁶.

Le grandi piattaforme del *web* e i *social network*, pure aderendo inizialmente ad una concezione “statunitense” della libertà di manifestazione del pensiero, fondata – come si dirà – sul c.d. “libero commercio delle idee” e fermamente contraria ad ogni forma di censura, si sono via via dotati di *standards* e regole volti a definire il discorso d’odio e a prevedere procedure di rimozione dei contenuti.

¹⁵² Cfr. J. MCHANGAMA, *The problem with hate speech laws*, in *The Review of Faith and international affairs*, 13, 2015, pp. 75-82.

¹⁵³ Sul punto, si veda, oltre alla Relazione finale della Commissione “Segre”, anche, F. FALOPPA, *Razzisti a parole*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 24.

¹⁵⁴ Cfr. J. ROSEN, *Who Decides? Civilty v. Hate speech on internet*, in *Insights on Law and society*, n. 13/2013, pp. 32 e ss.

¹⁵⁵ Si vedano I. GAGLIARDONE, D. GAL, T. ALVES, G. MARTINEZ, *Countering on line hate speech*, UNESCO Series on Internet Freedom, 2015, e, in particolare, pp. 13 e ss: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231>. Sulle peculiarità del linguaggio d’odio *on line*, si rinvia, nuovamente, a G. ZICCARDI, *L’odio on line*, cit., pp. 69 e ss.

¹⁵⁶ Diversi studi negli ultimi anni hanno monitorato la diffusione del linguaggio sui *social*, cercando di individuare le categorie di soggetti maggiormente prese di mira. Cfr. tutte le edizioni del progetto di Vox-Diritti, *La Mappa dell’intolleranza* dal 2015 ad oggi (le relazioni possono trovarsi consultando il sito: www.voxdiritti.it). In senso analogo, i risultati del progetto il *Barometro dell’odio* di Amnesty International Italia.

Ad esempio, da un lato, gli *standards della community* di Facebook¹⁵⁷ prevedono una definizione molto ampia di incitamento d'odio, ricomprendendo: “un attacco diretto rivolto alle persone (piuttosto che a concetti o istituzioni) sulla base di quelle che chiamiamo caratteristiche protette: razza, etnia, nazionalità, disabilità, affiliazione religiosa, casta, orientamento sessuale, sesso, identità di genere e malattie gravi”¹⁵⁸.

Dall'altro lato, sempre gli *standards della community* stabiliscono procedure di rimozione dei contenuti in presunta violazione degli *standards*, rimesse a sofisticati meccanismi di intelligenza artificiale¹⁵⁹ oppure ad un *team* di revisori, i c.d. “moderatori di contenuti”¹⁶⁰. Facebook ha, inoltre, istituito il c.d. *Oversight Board*, formato da esperti che Facebook definisce “indipendenti” e che ha il compito di valutare i ricorsi degli utenti avverso la rimozione di contenuti ritenuti illeciti¹⁶¹.

Il ruolo cruciale delle piattaforme nella definizione e nella segnalazione/rimozione dei contenuti in rete impone una riflessione profonda sulle problematiche derivanti dal potere di soggetti privati di limitare o all'opposto, consentire la permanenza in rete di contenuti protetti da una libertà costituzionale e che, allo stesso tempo, rischiano di incidere su altri diritti e principi costituzionalmente garantiti.

Questo tema non è passato inosservato alla dottrina più attenta, che, di fronte a tali procedure previste da regole di autonomia privata e messe in atto da soggetti privati, ha evidenziato il rischio di una privatizzazione della censura¹⁶². Secondo alcuni autori, queste procedure costituirebbero una forma di censura *de facto*, poiché non vi è alcun fondamento normativo, né alcuna attribuzione di tale potere da parte dell'autorità pubblica¹⁶³. In tale modo, le piattaforme eserciterebbero un potere più incisivo sui diritti e sulle libertà costituzionali di quanto non sia consentito agli stessi giudici nazionali e sovranazionali¹⁶⁴.

Una riflessione sull'*hate speech on line* deve muovere, quindi, dalla consapevolezza dell'esistenza di un duplice livello di regolamentazione: un primo livello, di stampo pubblicitario, in cui vengono in rilievo normative internazionali, europee e nazionali, che non sempre

¹⁵⁷ Anche gli altri *social networks* hanno adottato *standards* analoghi al fine di contrastare l'incitamento all'odio. Si vedano, ad esempio, le condizioni di uso di *Instagram* al seguente link: <https://it-it.facebook.com/help/instagram/581066165581870>.

¹⁵⁸ Si veda la sezione degli *standards della community* dedicata all'incitamento all'odio al seguente link: <https://transparency.fb.com/it-it/policies/community-standards/hate-speech/>.

¹⁵⁹ A tale proposito, v. G. ZICCARDI, *Profilazione dell'individuo, Big Data, e metadati: comprendere le tecnologie attuali per comprendere i contenuti d'odio online*, in A. LO CALZO, L. PACE, G. SERGES, C. SICCARDI (a cura di), *Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, Quaderno n. 3/2021, p. 60.

¹⁶⁰ Descrive le criticità del lavoro dei moderatori di contenuti P. FRANCHI, *Gli obsoleti. Il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti*, in *Agenzia X*, Milano, 2021.

¹⁶¹ Si pensi alla disattivazione a seguito delle violenze occorse a *Capitoll Hill* il 6 gennaio 2021, degli *accounts* del Presidente uscente degli Stati Uniti d'America, DONALD TRUMP, poiché ritenuti idonei ad incentivare le violenze.

¹⁶² Fra i primi autori ed autrici che hanno affrontato il tema, v. K. KLONICK, *The new governors: the people, rules, and processes governing online speech*, in *Harvard Law Review*, 2018, pp. 1598 e ss. Tra gli studiosi italiani, v. M. MONTI, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà di espressione e nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, n. 1/2019, pp. 35-51.

¹⁶³ V. M. MONTI, *Le internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia*, in *Quad. cost.*, n. 4/2019, pp. 812 e ss.

¹⁶⁴ Cfr. J. ROSEN, *The Deciders: The Future of Privacy and Free Speech in the Age of Facebook and Google*, in *Fordham Law Review*, 80, 2012, p. 1529.

riescono a dispiegare i propri effetti anche nello spazio digitale; un secondo, di natura privatistica, caratterizzato da regole di autonomia privata imposte dai *provider* che, invece, si sono arrogati il potere di definire che cosa è o non è lecito, nonché di disegnare i contorni della libertà di manifestazione del pensiero¹⁶⁵.

Partendo da tale problematica consapevolezza, si può procedere ad un'analisi critica del quadro normativo esistente.

4.2. Il quadro normativo internazionale e la sua reale efficacia.

Il diritto internazionale sembra offrire, almeno sulla carta, una forte protezione dinnanzi a messaggi di incitamento all'odio o alla discriminazione.

Disposizioni volte a contrastare l'incitamento all'odio si ritrovano, innanzitutto, a livello globale, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 (art. 7) e nel Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 che vieta: "qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza" (art. 20).

Va, peraltro, ricordato che l'adozione di questa norma fu molto controversa. L'articolo fu approvato con 52 voti a favore, 19 contrari e 12 astensioni, dopo un lungo confronto fra gli Stati. A favore della norma, che avrebbero voluto ancora più stringente, si schierarono un gruppo di Stati guidati dall'allora Unione Sovietica, mentre le democrazie occidentali si espressero con il voto contrario oppure con l'astensione, poichè ritenevano che tale previsione nulla avesse a che fare con una Convenzione che doveva tutelare i diritti umani e, prima di tutto, la libertà di manifestazione del pensiero. Si ricordi che Eleanor Roosevelt, *Chair* della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, si era pronunciata in modo fortemente contrario alle previsioni che, anche per la loro vaghezza, nelle mani di Stati totalitari avrebbero potuto annullare completamente la centrale libertà di manifestazione del pensiero, finalmente salvaguardata nelle neonate democrazie.

Anche la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 condanna "ogni propaganda ed organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale" (art. 4).

Un ruolo determinante nel contrasto all'*hate speech* è, inoltre, assolto in ambito internazionale dal Consiglio d'Europa, mediante l'adozione di raccomandazioni sul tema¹⁶⁶ da parte del Comitato dei Ministri e grazie al ruolo cruciale della Corte europea dei diritti dell'uomo.

¹⁶⁵ Sulla libertà di manifestazione di pensiero in rete, si veda lo studio di M. BASSINI, *Internet e libertà di espressione. Prospettive costituzionali e sovranazionali*, Aracne, Roma, 2019.

¹⁶⁶ Raccomandazione n. 97/20 del Comitato dei Ministri del 1997; v, anche, la "Recommendation CM/Rec(2022)16[1] of the Committee of Ministers to member States on combating hate speech", adottata dal Comitato dei Ministri il 20 maggio 2022.

La Corte europea, pure aderendo ad una concezione molto ampia della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 10 CEDU¹⁶⁷, ha sviluppato una copiosa ed altrettanto eterogenea casistica di “condanna” ai discorsi d’odio.

Di fronte ad espressioni d’odio, la Corte Edu si muove secondo un duplice approccio: il primo, fondato sull'art. 17 CEDU, che sancisce il divieto dell’abuso del diritto; il secondo, sull'art. 10, par. n. 2 CEDU, che indica le restrizioni ammissibili alla libertà di espressione¹⁶⁸.

Seguendo il primo orientamento, la Corte Edu esclude che il discorso d’odio possa rientrare nell’ambito della protezione offerta dalla Convenzione. Al contrario, esso è, invece, qualificabile quale “abuso di diritto”, vietato dall'art. 17 CEDU¹⁶⁹, secondo cui nessuna libertà convenzionale, nemmeno la libertà di espressione, può essere esercitata in modo da “compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione”.

Analizzando la giurisprudenza della Corte Edu, si evince, tuttavia, chiaramente che tale impostazione è stata seguita solo in casi estremi, in cui l’esercizio della libertà di parola costituiva un rischio per la tenuta dei valori fondanti la Convenzione, rischio verificatosi prevalentemente in casi concernenti contenuti di stampo negazionista¹⁷⁰, revisionista o antisemita¹⁷¹.

In base al secondo approccio, invece, la Corte Edu è chiamata a valutare la legittimità delle restrizioni poste alla libertà di espressione, ai sensi dell'art. 10, par. n. 2, CEDU, che consente di sottoporre tale libertà “a condizioni, restrizioni o sanzioni”, purché costituiscano “misure necessarie, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”¹⁷².

La casistica in materia è ormai assai ampia e riguarda vicende molto diverse fra di loro concernenti espressioni d’odio etnico-razziale¹⁷³, discorsi d’odio religioso¹⁷⁴ oppure omofobici¹⁷⁵, incitamento al terrorismo oppure alla commissione di crimini¹⁷⁶.

¹⁶⁷ Cfr., in particolare, il *leading case* in materia *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976. In dottrina, v. O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet*, in *MediaLaws*, 2020, p. 52 e ss.; e G.E. VIGEVANI, *Libertà di espressione e discorso politico tra Corte europea dei diritti e Corte costituzionale*, in N. ZANON (a cura di), *Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana*, ESI, Napoli, 2006, p. 467.

¹⁶⁸ I casi sono suddivisi secondo tale doppio binario anche nel *fact sheet* di rassegna della giurisprudenza sull’*hate speech* elaborato dalla Corte Edu, cfr. ECHR, *Hate speech-Factsheet*, giugno 2022.

¹⁶⁹ Cfr. H. CANNIE, D. VOORHOEF, *The Abuse Clause and Freedom of Expression in the European Human Rights Convention: An Added Value for Democracy and Human Rights Protection?*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, n. 54/2011, pp. 54 e ss. Più di recente, a commento la giurisprudenza sull'art. 17 CEDU, v. F. FALCONI, *Alcune considerazioni sull’abuso della libertà di espressione nella giurisprudenza di Strasburgo*, in *Studi sull’integrazione europea*, n. 2/2020, pp. 359 e ss.

¹⁷⁰ Cfr. Corte Edu (IV Sezione), *Garaudy c. Francia*, 24 giugno 2003; Corte Edu (V Sezione), *M’Bala M’Bala c. Francia*, 20 ottobre 2015; Corte Edu (V Sezione), *Williamson c. Germania*, 8 gennaio 2019; Corte Edu (V Sezione), *Pastörs c. Germania*, 3 ottobre 2019.

¹⁷¹ Cfr. Corte Edu (I Sezione), *Pavel Ivanov c. Russia*, 20 febbraio 2007.

¹⁷² Cfr. Art. 10 CEDU, par. n. 2.

¹⁷³ Cfr. Corte Edu (II Sezione), *Feret c. Belgio*, 16 luglio 2009; ECHtR (V Sezione) *Sanchez c. Francia*, 2 settembre 2021.

¹⁷⁴ Cfr. Corte Edu (CG), *Erbakan c. Turchia*, 6 luglio 2009.

¹⁷⁵ Cfr. Corte Edu (V Sezione), *Vejdeland e altri c. Svezia*, 9 febbraio 2012.

¹⁷⁶ Cfr. Corte Edu (GC), *Lehideux e Isorni c. Francia*, 23 settembre 1998.

A prescindere dalle peculiarità dei singoli casi e volendo individuare qualche linea di tendenza, è possibile osservare che la Corte di Strasburgo effettua un bilanciamento tra gli interessi contrapposti, tenendo conto delle specificità del contesto in cui si inserisce la vicenda in linea con la natura casistica della sua giurisprudenza¹⁷⁷.

A partire dal caso *Delfi AS c. Estonia* del 2015¹⁷⁸, la Corte Edu si è, poi, occupata anche di espressioni offensive pubblicate in rete.

Oltre ai profili che attengono alla responsabilità delle piattaforme, è interessante notare come la Corte Edu, di fronte alla diffusione di espressioni di odio *on line*, evidenzia con forza una concezione peculiare della libertà di manifestazione del pensiero. Secondo la Corte, essa non costituisce solo un diritto, ma comporta doveri e responsabilità. Il dovere di uso responsabile delle parole vale, a maggior ragione, quando queste ultime sono pronunciate sui *social network*, trattandosi di piattaforme in grado di rendere i contenuti virali e di raggiungere un numero elevatissimo di persone¹⁷⁹.

Dal quadro descritto emerge, quindi: da un lato, un *corpus* di norme che pongono alcuni problemi motivati dalla loro genericità e dalla possibilità di applicazioni differenti in contesti globali molto diversi fra di loro; dall'altro lato, una casistica ormai copiosa, che mette in luce come, nei fatti, sia sempre più impellente la necessità di individuare un equilibrio tra il diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero, nel quale rientra il diritto fondamentale al dissenso su cui ritorneremo in chiusura, e la necessità di difendersi, anche tramite la repressione del linguaggio d'odio.

4.3. Il quadro normativo europeo sul linguaggio d'odio fra luci ed ombre.

L'ordinamento europeo prevede due diversi livelli di tutela avverso il linguaggio intollerante: in primo luogo, parole, espressioni o dichiarazioni possono costituire una discriminazione diretta vietata dalle direttive europee; in secondo luogo, anche l'Unione Europea mira a contrastare i reati di istigazione e incitamento all'odio.

Dal primo punto di vista, rilevano le direttive europee in tema di diritto antidiscriminatorio e, in particolare, le direttive CE 43/2000¹⁸⁰ e CE 78/2000¹⁸¹, che sono idonee ad offrire protezione non solo avverso atti, comportamenti o norme, ma anche nei confronti di parole ed espressioni che cagionano una discriminazione. Ciò è dimostrato da alcune pronunce emblematiche della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha qualificato alcune dichiarazioni di

¹⁷⁷ Su questo aspetto, v. G. CINÀ, *Libertà di espressione e importanza del contesto: la Corte europea dei diritti dell'uomo ridefinisce il perimetro della protesta politica*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 6/2021, pp. 1379 e ss.

¹⁷⁸ Cfr. Corte Edu, (GC), *Delfi AS c. Estonia*, 16 giugno 2015.

¹⁷⁹ Tale concezione della libertà di espressione emerge chiaramente nel caso Corte Edu (V Sezione), *Sanchez c. Francia*, 2 settembre 2021.

¹⁸⁰ Direttiva 2000/43/CE, del Consiglio, del 29 giugno 2000, "che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica".

¹⁸¹ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, "che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".

stampo razzista¹⁸² o omofobico¹⁸³, pronunciate da datori di lavoro, quali forme di discriminazione diretta nell'accesso al lavoro.

L'ordinamento UE prevede, poi, un secondo livello di tutela avverso quelle parole che non solo discriminano, ma sono tali da istigare alla violenza o alla commissione di crimini. Da questo punto di vista, viene in rilievo la decisione quadro 2008/913/GAI¹⁸⁴ sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che impone agli Stati membri di stabilire "sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive" e "pene detentive" in relazione a determinati reati, quali il "pubblico incitamento alla violenza o all'odio rivolto contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo definito sulla base della razza, del colore, la religione, l'ascendenza, la religione o il credo o l'origine nazionale o etnica o "l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana in pubblico dei crimini di genocidio o contro l'umanità"¹⁸⁵.

I principi sanciti da tale raccomandazione sono stati richiamati dal Codice di condotta al fine di limitare la diffusione del linguaggio d'odio sui *social network*, varato nel 2016 dalla Commissione europea e siglato dalle piattaforme del *web*, come Facebook, Twitter, YouTube ed altre grandi imprese di internet¹⁸⁶. Il Codice prevede regole specifiche imponendo alle aziende di introdurre "procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso".

Nonostante i dati pubblicati dalla Commissione europea sembrino dimostrare una buona riuscita del Codice¹⁸⁷, la dottrina ha, da tempo, messo in luce le criticità e le fragilità del quadro normativo europeo riguardo alla gestione dei contenuti d'odio *on line*. Tali fragilità discenderebbero dal sistema di responsabilità degli *internet provider*, sancito a livello europeo dalla Direttiva UE 2000/31/CE sul commercio elettronico, la quale non sarebbe più al passo con i tempi e con le caratteristiche proprie dei nuovi soggetti che animano *internet*, primi fra tutti i *social network*.

¹⁸² Cfr. CGUE, Feryn (C 54/07), 10 luglio 2008, in cui la Corte di Giustizia ha qualificato come discriminazione diretta, vietata dalla direttiva 43/2000/CE, le affermazioni del direttore della società Feryn, il quale "aveva dichiarato pubblicamente che la sua società non desiderava assumere le persone cosiddette 'alloctone'". A commento, si vedano D. IZZI, *Discriminazione razziale e accesso al lavoro: il caso Feryn. Il divieto di discriminazioni razziali preso sul serio*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, n. 4/2008, pp. 765 e ss.; C. NARDOCCI, *Razza e etnia. La discriminazione tra individuo e gruppo nella dimensione costituzionale e sovranazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

¹⁸³ Ci si riferisce a CGUE (C-81/12), *Asociația Accept*, 25 aprile 2013 in cui la Corte di Giustizia ha qualificato quale discriminazione diretta nell'accesso al lavoro alcune dichiarazioni omofobiche pronunciate dal *Patron* della squadra di calcio *Steaua Bucarest*, nonché al caso CGUE, *NH* (C-507/18), 23 aprile 2020 riguardanti le dichiarazioni omofobiche pronunciate dall'Avv. TAORMINA, nell'ambito di una trasmissione radiofonica. Per un'analisi congiunta delle due pronunce, C. SICCARDI, *Omofobia e ruolo del diritto*, in M. D'AMICO, C. SICCARDI (a cura di), *La Costituzione non odia*, cit., pp. 89 e ss.

¹⁸⁴ Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, "sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale": <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0913&from=IT>.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

¹⁸⁶ Hanno aderito in seguito Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion e Jeuxvideo.com.

¹⁸⁷ Cfr. i risultati della quinta valutazione del Codice di condotta per contrastare l'incitamento illecito all'odio *online*, pubblicati il 22 giugno 2020.

Anche con lo scopo di adeguare i principi anzidetti alle caratteristiche attuali del mondo di *internet*, la Commissione europea ha proposto una “riforma orizzontale della disciplina europea in materia di responsabilità delle piattaforme per diffusione di contenuti illeciti” (il c.d. *Digital Services Act*)¹⁸⁸, che ha portato alla recente approvazione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del Regolamento (UE) 2022/2065 “relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 27 ottobre 2022¹⁸⁹.

Nonostante il *Digital Services Act* non lo definisca in modo specifico, l’*hate speech* rientra nella nozione di contenuto illegale prevista all’art. 3 lett. h), come confermato dal *Considerando* n. 12 del Regolamento, dove si precisa che: “tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l’illecito incitamento all’odio”.

Il nuovo Regolamento, che troverà applicazione negli Stati a partire dal 17 febbraio 2024¹⁹⁰, potrà costituire un efficace argine all’odio, avendo il merito di muovere dalle peculiarità della *internet governance*, composta da soggetti pubblici e privati.

4.4. La parola pericolosa in Italia.

Quanto agli strumenti normativi esistenti nell’ordinamento giuridico italiano per contrastare il linguaggio d’odio, occorre riferirsi, anzitutto, alla XII disposizione transitoria costituzionale¹⁹¹, in forza della quale è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista¹⁹², attuata con legge n. 645 del 1952¹⁹³, c.d. legge “Scelba”.

A fronte di questa precisa scelta normativa, la Corte costituzionale è stata chiamata, fin dall’inizio della sua attività, a cimentarsi con il delicato rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e repressione penale¹⁹⁴. In occasione della sentenza n. 1 del 1957, che aveva ad oggetto proprio una previsione incriminatrice contenuta nella c.d. legge “Scelba”, la Corte chiarì che: “l’apologia di fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una

¹⁸⁸ Cfr. proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE COM/2020/825 final.

¹⁸⁹ Il testo nella versione approvata può essere consultato al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065>.

¹⁹⁰ Si veda l’art. 93 del Regolamento rubricato “Entrata in vigore e applicazione”.

¹⁹¹ Cfr. G.E. VIGEVANI, *Origine e attualità del dibattito sulla XII disposizione finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia*, in *MediaLaws*, n. 1/2019, pp. 25-41; e B. PEZZINI, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, in M. D’AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), *Scritti in onore di Valerio Onida*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 1379 e ss.; sul tema, v., inoltre, F. BASILE, *Ti odio, “in nome di Dio”. L’incriminazione dell’odio e della discriminazione (in particolare, per motivi religiosi) nella legislazione italiana*, in *Diritto penale uomo*, n. 12/2019, pp. 1 e ss.

¹⁹² La perdurante attualità della XII disposizione viene, talvolta, sottolineata anche dalla Corte di Cassazione, cfr. Cass., sez. I pen., n. 37577 del 2014.

¹⁹³ Cfr. l. n. 645 del 1952, “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”.

¹⁹⁴ V. R. ZACCARIA, *Il dissenso politico ideologico alla luce dei principi costituzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2/2016, pp. 884 e ss.; e M. AINIS, *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità*, in A. PIZZORUSSO (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale: terze Giornate italo-spagnole di giustizia costituzionale. Lipari, 1-2 ottobre 2004*, Giuffrè, Milano, 2005.

difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista¹⁹⁵.

Sul versante normativo, lo snodo successivo è stato costituito dalla l. n. 152 del 1975, volta a soddisfare la sopravvenuta esigenza di fronteggiare con più intensità il fenomeno dello squadristo fascista e della criminalità organizzata¹⁹⁶. Nello stesso anno, con l. n. 654 del 1975¹⁹⁷ – che ha dato esecuzione alla Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale – il legislatore ha poi ampliato, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, l'intervento penale in materia di incitamento all'odio e alla discriminazione razziale.

Come in parte già anticipato, il contrasto all'apologia di fascismo e alla diffusione di idee basate sull'idea della superiorità razziale rappresenta l'obiettivo che contraddistingue la successiva l. n. 205 del 1993, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", ai più nota come c.d. legge "Mancino"¹⁹⁸. Con quest'intervento, accanto ad una profonda riscrittura delle condotte incriminate dall'art. 3 della l. n. 654 del 1975 e ad una generalizzata "attenuazione delle conseguenze sanzionatorie"¹⁹⁹, il legislatore ha introdotto un'aggravante di fondamentale importanza, riferibile a tutti i reati punibili con una pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

Senza potersi soffermare in questa sede su una analisi esaustiva della giurisprudenza, è importante ricordare come in diverse occasioni la Corte di Cassazione²⁰⁰ ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità sulle fattispecie incriminatrici di cui alla c.d. legge "Mancino", facendo leva sull'argomento per cui la libertà di manifestazione del pensiero non può dirsi assistita da una tutela illimitata e incondizionata²⁰¹.

La, più volte menzionata, decisione quadro 2008/913 GAI è stata, poi, recepita dalla legge 16 giugno 2016, n. 115²⁰², in seguito modificata dalla legge 20 novembre 2017, n. 167²⁰³.

¹⁹⁵ Cfr. Corte cost., sentenza n. 1 del 1957.

¹⁹⁶ Cfr., in particolare, A. NOCERA, *Manifestazioni fasciste e apologia del fascismo tra attualità e nuove prospettive incriminatrici*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2018, pp. 6 e ss.

¹⁹⁷ Cfr. l. n. 654 del 1975, "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966".

¹⁹⁸ Cfr. P. ZAVATTI, A. TRENTI, *Legislazione italiana in tema di discriminazione razziale etnica e religiosa*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n. 4/1995, pp. 565 e ss.

¹⁹⁹ Cfr. G. PAVICH, A. BONOMI, *Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a costituzione la normativa vigente*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014, p. 3. Per un punto di vista critico sulle novità richiamate nel testo, evocando anche la problematica del c.d. "diritto penale simbolico", v. L. STORTONI, *Le nuove norme contro l'intolleranza: legge o proclama?*, in *Crit. dir.*, 1994, pp. 14 ss.

²⁰⁰ Cfr., in particolare, A. NOCERA, *Manifestazioni fasciste e apologia del fascismo tra attualità e nuove prospettive incriminatrici*, cit., pp. 6 e ss.

²⁰¹ Cfr., in particolare, Cass., sez. I pen., n. 34713 del 2016.

²⁰² Recante "Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale".

²⁰³ Recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, Legge europea 2017".

In tale occasione, è stata attribuita rilevanza penale al c.d. negazionismo²⁰⁴, cioè a quelle manifestazioni del pensiero che si sostanziano nell'affermazione del fatto falso che determinati eventi storici carichi di significato sociale – paradigmaticamente, nell'immaginario collettivo, lo sterminio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale – non si siano proprio verificati ovvero abbiano avuto luogo ma solo in circostanze sporadiche e, comunque, con modalità non aberranti²⁰⁵. Il dibattito che ha accompagnato l'introduzione delle novità contenute nella l. n. 115 del 2016 ha coinvolto, soprattutto, gli studiosi di diritto penale²⁰⁶, che si sono lungamente confrontati sull'oggettività giuridica tutelata dalle nuove previsioni, talvolta individuata nell'ordine pubblico, in parallelo all'istigazione a delinquere di cui all'art. 414 c.p., talaltra nella dignità umana²⁰⁷ o, ancora, nella verità storica ovvero nella memoria. Ai nostri fini, anche tenendo conto di quanto affermato in precedenza sugli itinerari della giurisprudenza costituzionale, preme evidenziare che il legislatore ha ritenuto di inserire nel testo dell'aggravante un esplicito riferimento all'accertamento in concreto dell'idoneità lesiva dell'affermazione negazionista, al fine di specificare quel collegamento tra parola ed azione di cui si è detto.

In tempi ancora più recenti, con il d. lgs. n. 21 del 1° marzo 2018²⁰⁸, le disposizioni di cui alla l. n. 654 del 1975 e al d.l. n. 122 del 1993 sono state integralmente trasfuse, rispettivamente, nelle nuove fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 604-*bis* e 604-*ter* c.p., con contestuale abrogazione delle norme originarie. In questo modo, il legislatore, rispondendo ad una generalizzata esigenza di riordino della materia penale all'interno del Codice, ha collocato nell'ambito dei delitti contro la libertà individuale (Titolo XII, Capo III) ed in particolare dei delitti contro la personalità individuale (Sezione I), le fattispecie incriminatrici appena citate²⁰⁹.

Per quanto attiene, invece, all'odio *on line*, meritano di essere richiamati in particolare due casi, i cui giudizi davanti al Tribunale di Roma hanno avuto esiti opposti e che mettono in luce le difficoltà di applicare la normativa anzidetta al mondo del *web*, governato dalle regole

²⁰⁴ La letteratura, non solo penalistica, è molto vasta sul tema. V., tra i molti, D. PULITANÒ, *Di fronte al negazionismo ed al discorso di odio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 3/2015, 326 e ss.; M. FLORES, *Negazionismi, revisionismi e libertà di opinione*, in Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 525 e ss.; J. LUTHER, *L'antinegazionismo nell'esperienza giuridica tedesca e comparata*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2008, pp. 1193 e ss.; C. ROXIN, *Was darf Staat unter Strafe stellen? Zur Legitimation von Strafdrohungen*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, I, (a cura di) E. DOLCINI, C.E. PALIERO, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 715 e ss.; e A. DI GIOVINE, *Il passato che non passa: "Eichmann di carta" e repressione penale*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2006, pp. 13 e ss.

²⁰⁵ Cfr., anche, Cass., sez. I pen., sentenza n. 3808 del 2022, p. 10.

²⁰⁶ Cfr. D. PULITANÒ, *Cura della verità e diritto penale*, in G. FORTI, G. VARASO, M. CAPUTO (a cura di), *'Verità' del processo e della sanzione penale alla prova del processo*, Jovene, Napoli, 2014, pp. 92 e ss., che non a caso si riferisce al tema del negazionismo considerandolo un "terreno problematico, forse aporetico".

²⁰⁷ Per una condivisibile riflessione sul rapporto tra dignità e diritti umani, nella prospettiva penalistica, v., in particolare, D. PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, pp. 68 e ss.

²⁰⁸ Recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103".

²⁰⁹ Su questo tema, v. A. NOCERA, *Manifestazioni fasciste e apologia del fascismo tra attualità e nuove prospettive incriminatrici*, cit., p. 2.

di stampo privatistico imposte dai *social network*²¹⁰. Una diversa interpretazione degli *standards* di Facebook induce il Tribunale di Roma ad accogliere un ricorso di CasaPound sulla disattivazione della pagina²¹¹ e a rigettare un ricorso del tutto analogo di Forza Nuova²¹².

L'esito opposto dei due casi mostra come la normativa nazionale in tema di linguaggio d'odio faticosi ad applicarsi al mondo del *web*, non solo a causa delle specificità delle regole che animano quest'ultimo, ma anche per le differenti sensibilità degli interpreti.

4.5. I lavori della Commissione "Segre" e i progetti di legge.

La "Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza" ha elaborato un documento finale sull'attività di indagine sul fenomeno delle espressioni d'odio tra il 2021 e il 2022, che è particolarmente significativo, perché frutto di audizioni molto lunghe e complesse, che ci restituiscono un quadro articolato di sensibilità, posizioni e punti di vista diversi.

Prima di analizzare più nel dettaglio i lavori della Commissione, è importante ricordare il peculiare clima che si era creato nei giorni della sua istituzione: la decisione di attribuire a Liliana Segre – Senatrice a vita e testimone del momento più buio della storia dell'umanità, quello della persecuzione razziale e dell'olocausto – ha scatenato una violenta campagna di odio contro la Senatrice, al punto da ritenerla talmente esposta da costringerla alla scorta²¹³.

La gravità della situazione non ha impedito alla Commissione di avviare le proprie attività. Nello specifico, la Commissione si poneva l'obiettivo di raccogliere e pubblicare, con cadenza annuale, normative statali, nazionali e sovranazionali, ricerche, dati statistici, dati, informazioni e documenti relativi ai risultati delle iniziative svolte dalle istituzioni o dalle associazioni impegnate nel contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, nonché di formulare osservazioni rispetto alle normative proposte e rispetto ai limiti e agli effetti della stessa, verificandone la corrispondenza rispetto al diritto dell'Unione Europea.

Nel documento conclusivo viene, quindi, indagato il discorso d'odio prendendo le mosse proprio dall'assenza di definizione del discorso d'odio²¹⁴, un'assenza che, ad avviso

²¹⁰ Per un'analisi congiunta delle pronunce, v. P. VILLASCHI, *La (non) regolamentazione dei social network e del web*, in M. D'AMICO, C. SICCARDI (a cura di), *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech online*, cit., pp. 113 e ss.

²¹¹ Cfr. Tribunale Ordinario di Roma, ord. 12 dicembre 2019, p. 4.

²¹² Cfr. Tribunale Ordinario di Roma, ord. 23 febbraio 2020.

²¹³ Si pensi che uno studio condotto dall'Osservatorio antisemitismo mostra come la Senatrice sia stata in quel momento vittima, sui *social*, di più di duecento insulti al giorno. Cfr. "Osservatorio antisemitismo, Odio sui *social* e nel *web*, una minaccia a tutta la società", 2019. È interessante notare come si tratti di espressioni d'odio motivate da più fattori di discriminazione, intersecando l'odio antisemita e l'odio misogino. Questa caratteristica dell'odio *on line* è messa in luce dai risultati del progetto di Vox Diritti, *La Mappa dell'Intolleranza*, cit., spec. edizione n. 5 del 2020.

²¹⁴ La dottrina tedesca ha analizzato, con riferimento all'ordinamento giuridico statunitense, l'impossibilità di ascrivere l'*hate speech* in una categoria costituzionalmente rilevante. Così S. GERDEMANN, *Ein Stück Rechtsge-schichte zu den Grenzen der Meinungsfreiheit in sozialen Medien?*, in *ZUM*, 2022, p. 370.

della Commissione, può comportare una compressione del principio della libertà di manifestazione del pensiero, ampiamente valorizzato, come noto, nell'ordinamento italiano e in quello eurounitario.

Il documento propone “una strada differente per inquadrare la questione: piuttosto che mettere in contrapposizione due diritti costituzionali (rispetto della dignità umana *contra* libertà d'espressione), il discorso d'odio può essere visto come strumento che *in primis* conculca la libertà di espressione delle vittime in quanto appartenenti a minoranze *target*.”

Partendo da tale prospettiva, lo stesso documento segnala la necessità di adottare “regolamenti chiari e misure definite, per distinguere dove finisce il diritto alla critica e la libertà di manifestazione del pensiero e dove inizia l'odio insopportabile e illegale”²¹⁵.

Una prospettiva regolatoria, quindi, sia pure mettendo in luce le difficoltà e i limiti della repressione di parole, quella della Commissione “Segre”, i cui lavori hanno richiamato la necessità di attività che monitorino profondamente, capillarmente il fenomeno, *off line* e *on line*.

In questo senso, si muovono alcuni progetti di legge presentati in Parlamento durante le scorse legislature volti a contenere il discorso d'odio *off line* e *on line*.

Tra i progetti di legge volti a limitare il discorso d'odio *off line*, merita di essere richiamato il d.d.l. “Zan”, mai giunto ad una approvazione definitiva, che aveva l'obiettivo di allargare ad altri fattori di discriminazione il perimetro delle previsioni incriminatrici introdotte dal d.l. n. 122 del 1993, convertito con la l. n. 205 del 1993, c.d. legge “Mancino”, e poi trasfusa, in ossequio alla c.d. riserva di codice, nella nuova sezione del Codice penale dedicata, paradigmaticamente, ai “Delitti contro l'eguaglianza”²¹⁶. Un'estensione che i sostenitori della legge evidenziavano facendo leva sulla gravità e sulla costante recrudescenza del fenomeno delle discriminazioni sessiste e omofobiche²¹⁷.

Lasciando in disparte talune incertezze nella formulazione della proposta, le novità del disegno di legge sembravano coerenti rispetto alla tradizionale concezione della sanzione penale come *extrema ratio*, nonché ad un principio affermato dalla Corte costituzionale, sin dalla pronuncia n. 86 del 1974, ovvero sia che l'art. 21 Cost. non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, dal momento che a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione²¹⁸.

Possiamo sicuramente analizzare sotto tanti punti di vista la mancata approvazione del d.d.l. “Zan”, segno della debolezza dei diritti quando vengono posti gli uni contro gli altri. Analizzando i lavori parlamentari, sembra anche di cogliere un clima culturale piuttosto scettico nei confronti di una normativa che, in fin dei conti, tende ad allargare ulteriormente i confini del

²¹⁵ Cfr., Relazione finale della Commissione “Segre”, p. 26; a questo riguardo, v., anche, le audizioni dell'On. CORNELIA ERNST, del Dott. ALBERTO NOBILI e della Prof.ssa GINEVRA CERRINA FERONI.

²¹⁶ In dottrina, v. D. PULITANÒ, *Sulla discussione sul DDL Zan*, in *Giurisprudenza penale*, 2021, pp. 1 e ss.

²¹⁷ Per un commento adesivo alle novità del d.d.l., v. F. FELICE, *Il disegno di legge in materia di omotransfobia e abilismo. L'analisi delle nuove fattispecie incriminatrici. Verso un diritto penale antidiscriminatorio?*, in *Questione Giustizia*, 2020, pp. 1 e ss.

²¹⁸ V. F. PALAZZO, *La nuova frontiera della tutela penale dell'eguaglianza*, in *Sistema penale*, 2021, pp. 6-7.

controllo del giudice, chiamato a svolgere una valutazione estremamente delicata in ordine alla pericolosità di un pensiero.

Tra le proposte più specificamente dedicate al mondo del *web*, nella scorsa legislatura, meritano di essere segnalate in particolare il progetto A.S. 1455 che vede quale prima firmataria l'On. Fedeli, recante "Misure per il contrasto del fenomeno dell'istigazione all'odio sul *web*", del 18 agosto 2019 e il progetto A.C. n. 2936, prima firmataria l'On. Boldrini, recante "Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet", presentato alla Camera dei Deputati il 10 marzo 2021. Entrambi i progetti di legge, seppure con alcune differenze, intendevano imporre ai gestori del *web* di prevedere una "procedura di segnalazione facilmente riconoscibile, direttamente raggiungibile e costantemente disponibile"²¹⁹, al fine di prendere in esame le segnalazioni.

Le proposte, dunque, non risolvevano completamente la problematica già segnalata di "privatizzazione della censura", ma avevano anche il pregio di perseguire uno scopo meritevole, anche mediante azioni di educazione e sensibilizzazione.

È opportuno, inoltre, segnalare che, nel corso della XIX legislatura, sono state presentate proposte di legge analoghe a quelle appena descritte per mano dei medesimi firmatari.

Il 13 ottobre 2022, l'On. Boldrini ha presentato nuovamente il progetto di legge volto a prevenire e a contrastare "la diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet"²²⁰, mentre il 19 ottobre del 2022, l'On. Zan ha depositato una proposta volta, ancora una volta, a modificare gli artt. 604-*bis* e *ter* del codice penale, al fine di estendere le fattispecie previste anche a condotte fondate su motivi attinenti "al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alla disabilità"²²¹.

Solo la prosecuzione dell'esame parlamentare consentirà di individuare misure idonee a prevenire l'odio, assicurando l'equilibrio tra i diversi diritti in gioco, come auspicato dalla Commissione "Segre".

4.6. Europa e Stati Uniti: due prospettive di difesa dalle parole intolleranti e i loro limiti.

Senza pretendere di offrire un'analisi approfondita non possiamo non concludere le nostre riflessioni in tema di *hate speech* con qualche spunto sulle differenti prospettive, europea e statunitense, e sui loro rispettivi limiti²²².

²¹⁹ Così art. 5 del Progetto di legge, A.C. n. 2936, prima firmataria l'On. LAURA BOLDRINI, recante "Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet", presentato alla Camera dei Deputati il 10 marzo 2021.

²²⁰ Cfr. A.C. n. 259, prima firmataria On. LAURA BOLDRINI, recante modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del Codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet, presentato alla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2022.

²²¹ Cfr. A.C. n. 401, primo firmatario On. ALESSANDRO ZAN, recante "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità", presentato alla Camera dei Deputati il 19 ottobre 2022.

²²² Cfr., in particolare, J. MCHANGAMA, *The problem with hate speech laws*, cit., pp. 75-82; G. ZICCARDI, *L'odio online*, cit., pp. 43 e ss.; e O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale*, cit., pp. 54 e ss.

In estrema sintesi, nell'ambito del costituzionalismo statunitense, la parola conosce una caratterizzazione "pericolosa" solo qualora rischi di trasformarsi in un'azione²²³.

Nel costituzionalismo europeo, invece, la dignità umana e il principio di uguaglianza assumono un ruolo di primo rilievo, tanto da doversi bilanciare con la libertà di manifestazione del pensiero. Come sottolineato, normativa e giurisprudenza europee hanno adottato una prospettiva regolatoria, che ammette limitazioni a parole e pensieri che odiano.

Ma, in concreto, quali sono l'ottica e la prospettiva statunitense rispetto alle quali è opportuno un confronto²²⁴?

Negli Stati Uniti, il Primo Emendamento della Costituzione vieta al Congresso l'approvazione di qualsiasi legge volta a "limitare la libertà di parola o di stampa"²²⁵. Il *freedom of speech* è quindi oggetto di massima tutela.

La giurisprudenza statunitense aderisce alla teoria, nata a partire dalla celebre *dissenting opinion* che il giudice Holmes rese nella causa *Abrams v. United States* del 1919, in forza della quale il "*free marketplace of ideas*", ossia "il libero commercio delle idee", sarebbe il bene più prezioso e irrinunciabile di una democrazia, poiché è proprio grazie alla libera competizione delle idee che la verità può vincere ed emergere. In base a tale teoria, dunque, anche le opinioni e le idee più impopolari e scabrose devono godere di protezione, in quanto parte di un libero mercato delle idee in cui le notizie di "cattiva qualità" sono destinate a fallire, vinte inevitabilmente dalle notizie di "buona qualità", che prevalgono in forza del proprio contenuto e della propria autorevolezza.

Sul punto, è da ricordare che l'avvento di internet non ha determinato alcun superamento della teoria, ma, anzi, la metafora del "*free marketplace of ideas*" è stata rievocata dalla Corte Suprema USA anche in tempi più recenti con riferimento al *cyberspazio*, configurato nella pronuncia *Reno v. ACLU* del 1997 quale luogo in cui la libera concorrenza delle idee può trovare la propria massima realizzazione.

Nell'ordinamento statunitense, gli spazi per discipline limitative della libera manifestazione del pensiero risultano, poi, limitati dalla dottrina del c.d. "*clear and present danger test*" che, secondo alcuni, sembrerebbe anche avere influenzato la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana nel bilanciamento tra la libertà di espressione e i suoi limiti²²⁶.

²²³ Per un'analisi della giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America in materia, v. C. CARUSO, *Teoria e "ideologia" della libertà di espressione. La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla freedom of speech*, in www.forumcostituzionale.it, 2013, e J. LUTHER, *Costituzionalismo europeo e costituzionalismo americano: scontro o incontro?*, in www.associazionecostituzionalisti.it, 2003. Per un contributo più recente, v. E. GRANDE, *I mobili confini della libertà di espressione negli Stati Uniti e il metro della paura*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2015, pp. 47 e ss.

²²⁴ Per un confronto tra la giurisprudenza della Corte Edu e la giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America sui limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, si veda l'importante studio di O. POLLICINO, A. MORELLI, *Metaphors, Judicial Frames, and Fundamental Rights in Cyberspace*, in *American Journal of Comparative Law*, 2020, pp. 616 e ss.

²²⁵ Cfr. I. SPADARO, *Il contrasto allo hate speech nell'ordinamento costituzionale globalizzato*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 227.

²²⁶ Cfr. A. GALLUCCIO, *Punire la parola pericolosa? Pubblica istigazione, discorso d'odio e libertà di espressione nell'era di internet*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 169.

Nel contesto giurisprudenziale americano si delinea, inoltre, il “*direct incitement test*” introdotto per la prima volta dal giudice *Learned Hand* nella sentenza *Masses*²²⁷. Il test si focalizzava sul contenuto comunicativo delle espressioni utilizzate dall’agente, “indipendentemente da ogni proiezione futura sulla probabilità del verificarsi di un danno”²²⁸.

Il riferimento ai due test appena menzionati e, in particolare, al primo, in realtà, sembrerebbe ribaltare il caposaldo del “mito” della intangibilità della libertà di manifestazione del pensiero²²⁹. L’attività dei giudici, stante l’assenza di margini ben definiti all’interno dei quali collocare il canone del test utilizzato, non sarebbe sempre garanzia incondizionata della libertà di manifestazione del pensiero come, invece, viene comunemente rappresentato.

In effetti, quanto appena scritto è confermato dalla Relazione finale della c.d Commissione “Segre”, dove si legge che per “il costituzionalismo americano il discorso d’odio, per poter essere punito, per poter quindi esulare dall’ambito di applicazione sconfinata della libertà di espressione, deve sostanziarsi in un’idea o in una parola con la capacità di trasformarsi in azione, in un’azione imminente”²³⁰.

In ogni caso, come afferma efficacemente Roger Kiska²³¹, la differenza fra i due approcci sta proprio nella circostanza che, in linea di principio, negli Stati Uniti, i pensieri d’odio possono essere combattuti solo con altri pensieri e con la ragione, non certo con la reclusione, il sequestro di libri o la distruzione di opere d’arte. Lo studioso sottolinea come la storia europea ci consegna momenti nei quali, in regimi diversi, la libertà del pensiero e del dissenso fosse in cima ai diritti da sopprimere per garantire il potere e come oggi stia dilagando un approccio giurisprudenziale repressivo, soprattutto verso libertà fondamentali come quella religiosa.

Vero è che le immagini di *Capitol Hill* in mano ai fanatici estremisti di destra o degli attentati di matrice islamica rendono, a mio avviso, queste posizioni più deboli, dal momento che non possiamo negare che la forza dell’odio è pervasiva, una forza che è difficile da contrastare solo con altre idee e con la ragione.

L’approccio statunitense è stato così significativamente sottoposto a lucida critica da uno studioso nordamericano, che invece predilige la prospettiva europea, Jeremy Waldron²³². Lo studioso non condivide la critica statunitense alle misure europee repressive del linguaggio d’odio, ritenendo che il punto di vista di alcuni attivisti per le libertà civili, che “odiano ciò che i razzisti affermano, ma difenderebbero fino alla morte la loro libertà di dirlo”²³³, ovviamente condivisibile, metterebbe in secondo piano l’effetto diretto del linguaggio d’odio, verso i singoli

²²⁷ Cfr. Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, *Masses Publishing Co. v. Patten* (S.D.N.Y.), 1917.

²²⁸ Così, ancora, A. GALLUCCIO, *Punire la parola pericolosa?*, cit., p. 312.

²²⁹ Come segnalato da I. SPADARO, *Il contrasto allo hate speech nell’ordinamento costituzionale globalizzato*, cit., p. 228; in tema, v., inoltre, L. WEINRIB, *Rethinking the Myth of Modern First Amendment*, in L. C. BOLLINGER, G.R. STONE (a cura di), *The Free Speech Century*, Oxford University Press, New York, 2019.

²³⁰ Così Relazione finale Commissione “Segre”, p. 19; su questo tema, v., anche, l’audizione del Prof. O. POLLICINO davanti alla Commissione “Segre”, 16 settembre 2021.

²³¹ Cfr. R. KISKA, “*Hate speech: A comparison between the European Court of Human Rights and the United States Supreme Court jurisprudence*”, in *Regent University Law Review*, 25, 2012, pp. 107 e ss.

²³² Cfr., in particolare, J. WALDRON, *Dignity and defamation: the visibility of hate*, in *Harvard Law Review*, 2009, pp. 1596 e ss.

²³³ Così J. WALDRON, *Dignity and defamation: the visibility of hate*, cit., p. 1598.

presi di mira e verso la collettività. In parole più semplici, reprimendo l'odio, si vorrebbe tutelare in modo più pieno la persona e, di riflesso, la collettività.

Secondo Waldron, non è così importante che le leggi repressive dell'odio servano davvero a ridurlo oppure a reprimerlo in modo concreto; quello che, invece, è decisivo per la collettività e per la formazione di pubblici valori condivisi è che risulti visibile la garanzia offerta dalla società tutta ai suoi membri vittime di discriminazione.

Queste leggi, secondo l'autore, "agiscono per diminuire la presenza di odio visibile nella società e quindi sono benefiche per membri di minoranze vulnerabili proteggendoli nel loro diritto di stare nella società contro la denigrazione pubblica [...], mettendo la dignità civica al centro come necessario ingrediente dell'ordine pubblico"²³⁴.

5. Non solo parole: le immagini discriminatorie.

5.1. Costituzione e immagini sessiste.

Al fenomeno delle parole d'odio, si affianca il noto problema della comunicazione e della pubblicità sessista, caratterizzato dalla diffusione nei media di immagini discriminatorie e dall'utilizzo degradante del corpo della donna, ridotta a mero "oggetto"²³⁵.

Una comunicazione di questo tipo può condizionare il livello di eguaglianza di un determinato contesto sociale. Alcuni studi hanno, infatti, dimostrato come la presenza di immagini sessiste nei media può causare l'interiorizzazione di stereotipi, aumentando così la pervasività della discriminazione di genere all'interno della società²³⁶. Non solo. Diverse ricerche evidenziano anche che esiste una profonda correlazione tra comunicazione sessista e violenza di genere.

Quando si ragiona delle modalità con cui limitare la diffusione di immagini commerciali lesive della dignità della donna, vengono spesso invocate la libertà di manifestazione del pensiero²³⁷ e la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., che verrebbero ingiustificatamente lese per mano delle limitazioni imposte alla pubblicità commerciale.

Possiamo ammettere, evocando queste libertà fondamentali, che la parità di genere venga quotidianamente "calpestata"?

La risposta a queste domande non può che essere negativa, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che individua nella dignità umana il limite alla libertà di manifestazione del pensiero.

A ciò, si aggiunga che anche l'art. 41 Cost. impone di individuare le modalità affinché la libera iniziativa economica si svolga in modo da non recare danno, fra gli altri, alla "dignità

²³⁴ *Ibidem*, p. 1600.

²³⁵ Sul tema, sia consentito il rinvio a M. D'AMICO, *Una parità ambigua*, cit., pp. 191 e ss.; e a M. D'AMICO, *Comunicazione, pubblicità e immagini sessiste: l'Italia e la dignità femminile*, in AA. VV., *Scritti in Onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, ESI, Napoli, 2014, pp. 189 e ss.

²³⁶ Cfr. Parlamento dell'Unione Europea, *Women and Girls as Subjects of Media's Attention and Advertisement Campaigns: The Situation in Europe, Best Practices and Legislations*, 2013: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474442/IPOL-FEMM_ET\(2013\)474442_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474442/IPOL-FEMM_ET(2013)474442_EN.pdf).

²³⁷ Cfr., ancora, la sentenza n. 293 del 2000 della Corte costituzionale, che ha individuato nella dignità umana il limite all'art. 21 Cost.

umana". In questo senso, la lettura unitaria dei due principi costituzionali sembrerebbe escludere forme comunicative, quali quelle pubblicitarie, che ridondino in una lesione della dignità delle donne.

5.2. Il contrasto alla pubblicità discriminatoria nel diritto sovranazionale e interno.

La prospettiva appena esposta è suffragata dai principi sanciti dal diritto internazionale e dall'Unione Europea.

A livello internazionale, la Piattaforma di Pechino del 1995, adottata all'esito della quarta conferenza mondiale organizzata da *UN Women*, invitava gli Stati a promuovere un'immagine non stereotipata della donna nei mezzi di comunicazione attraverso la definizione puntuale di una serie di iniziative da adottare a livello nazionale²³⁸.

Sempre a livello sovranazionale, è fondamentale richiamare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la c.d. "Convenzione di Istanbul", che ha istituito un collegamento tra la divulgazione di immagini sessiste e la violenza contro le donne. L'art. 17 rimette, così, agli Stati il compito di incoraggiare i mass media ad elaborare "linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità"²³⁹.

Anche l'Unione Europea si è attivata per contrastare la comunicazione sessista mediante l'adozione di atti vincolanti e non vincolanti. Fra i primi, si colloca la Direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010 relativa al "coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)", che all'art. 9 impone agli Stati membri di agire in modo da evitare che le comunicazioni commerciali audiovisive si risolvano in un pregiudizio per la dignità umana. Tra i secondi, è opportuno richiamare le numerose risoluzioni del Parlamento europeo, che, sin dal 2008²⁴⁰, invitano gli Stati membri ad intraprendere misure volte a promuovere una rappresentazione rispettosa della dignità delle donne nei media.

Se posto a raffronto con il quadro sovranazionale, il contesto normativo interno risulta, viceversa, alquanto farraginoso.

L'ordinamento giuridico italiano si contraddistingue per la presenza di norme di stampo penalistico, volte a limitare la diffusione di immagini violente e oscene²⁴¹, nonché di disposi-

²³⁸ Il testo integrale è reperibile sul sito di *UN Women*: <http://beijing20.unwomen.org/en/about>.

²³⁹ Cfr., anche, il Rapporto GREVIO, "Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) ITALY", 2020, p. 44: <https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e>.

²⁴⁰ Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 3 settembre 2008 "sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini", (2008/2038(INI)). Si veda, anche, la Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 sulla strategia UE per la parità di genere.

²⁴¹ Cfr. art. 528, "Pubblicazioni e spettacoli osceni", e art. 725 c.p., "Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza".

zioni che mirano a promuovere un'immagine rispettosa della donna limitatamente a determinati settori del mondo della comunicazione, come quello dell'editoria²⁴² o quello radio-televisivo²⁴³.

Nel contesto televisivo, è importante ricordare il Contratto nazionale di servizio, siglato tra il Ministero dello sviluppo Economico e la Rai-radiotelevisione italiana s.p.a.²⁴⁴, il quale all'art. 9, impone di assicurare: "la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne".

Alla luce di quanto esposto, si evince come il nostro ordinamento è caratterizzato da una normativa settoriale frammentaria e poco incisiva, una normativa che, quando esiste, non frena la diffusione di immagini degradanti e discriminatorie.

5.3. Il problema delle affissioni nelle città: il ruolo dello IAP e degli Enti locali.

Uno dei settori che per lungo tempo è stato caratterizzato dal difetto di norme volte a limitare la diffusione di immagini discriminatorie è stato quello delle affissioni nelle strade delle città e sui trasporti.

Non di rado pannelli pubblicitari discriminatori hanno suscitato scalpore nelle comunità cittadine che, nei casi più eclatanti, ne hanno richiesto la rimozione. In assenza di una disciplina nazionale, le iniziative intraprese dagli Enti locali per prevenire simili situazioni sono rimaste isolate, pur essendo proprio i Comuni i soggetti competenti per le affissioni nelle città²⁴⁵.

In questo contesto, ha assunto un ruolo fondamentale un organismo privato, l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP), il quale si è dotato di un sistema efficace al fine di prevenire e contrastare le affissioni pubblicitarie sessiste.

In primo luogo, il Codice di autodisciplina pubblicitaria (CAP)²⁴⁶ – vincolante solo per le aziende che vi hanno aderito – prevede due norme che vietano le comunicazioni commerciali violente (art. 9 CAP) oppure che veicolano forme di discriminazione, "compresa quella di genere" (art. 10 CAP)²⁴⁷.

²⁴² Cfr. art. 5 della l. n. 70 del 2017.

²⁴³ Cfr. art. 36-bis nel d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici". L'articolo è stato introdotto dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive".

²⁴⁴ Cfr. il "Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai radiotelevisione italiana s.p.a.", 2018-2022.

²⁴⁵ Ne è un esempio la deliberazione della Giunta del Comune di Milano, n. 1288 del 28 giugno 2013, "Indirizzi fondamentali in materia di pubblicità discriminatoria e lesiva della dignità della donna". Per una ricognizione delle iniziative degli Enti locali, si rinvia a M. D'AMICO, *Una parità ambigua*, cit., pp. 211 e ss.

²⁴⁶ Il testo del Codice è disponibile al sito: https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/?gclid=CjOKCQjwqKuKBhCxAARIsACf4XuGaRBd7pa_cY3I2OX7jjNDWLME-eLNyRZSOPHX_yEL3PLwQn-najlR4aAjoPEALw_wcB.

²⁴⁷ Il riferimento alla discriminazione di genere è stato inserito nel CAP solo nell'aprile del 2013, grazie all'intervento di alcune associazioni femminili.

In secondo luogo, lo IAP è dotato di due organismi, il Giurì e il Comitato di controllo, che ricevono le segnalazioni dei cittadini e delle cittadine, esaminano in via preventiva le pubblicità, invitano a modificare le comunicazioni in violazione delle norme del Codice di autodisciplina ed emettono ingiunzioni di desistenza nei casi di manifesta contrarietà al Codice (art. 39 CAP).

L'efficacia del sistema ha spinto i Comuni a cercare una collaborazione con lo IAP, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla pubblicità sessista nelle proprie città. In particolare, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha siglato, nel 2018, un protocollo con lo IAP²⁴⁸, in base al quale i Comuni si impegnano a segnalare al predetto Istituto le pubblicità offensive in modo da attivare le procedure di ritiro. Sulla scia di tale protocollo, alcuni Enti locali hanno modificato i regolamenti sulle affissioni pubblicitarie inserendo clausole che richiamano al rispetto del Codice di autodisciplina²⁴⁹.

Si tratta, da un lato, di iniziative meritorie, poiché consentono di estendere il sistema di controllo dello IAP, che si è dimostrato efficace, anche agli spazi pubblicitari di competenza comunale²⁵⁰. Dall'altro lato, tuttavia, devono segnalarsi alcune criticità.

Queste iniziative hanno, infatti, l'effetto di rimettere ad un soggetto privato decisioni che riguardano spazi pubblici e che coinvolgono libertà costituzionali.

Tali criticità sono state, in parte, superate dal d.l. n. 121 del 2021, c.d. "Decreto Infrastrutture", il quale ha introdotto, per la prima volta, una disposizione volta a vietare "messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali"²⁵¹.

La novella garantisce il rispetto della parità nelle affissioni pubblicitarie, rimettendo la competenza su decisioni che coinvolgono libertà costituzionali, come l'autorizzazione e la revoca dell'affissione, ai Comuni. Un passo in avanti che, tuttavia, non colma l'assenza di una disciplina generale che affronti in modo trasversale il tema della pubblicità sessista.

In questo senso, si muovevano le misure previste da alcune significative proposte di legge mai giunte ad approvazione, come quella presentata nelle scorse legislature dal "Comitato immagine differente", istituito nel 2010 dalla Cgil e da alcune associazioni femminili²⁵². Eppure, il reticolo delle disposizioni sovranazionali dovrebbe spingere l'Italia verso l'adozione di strumenti più efficaci, volti a prevenire e a limitare la diffusione di immagini sessiste in ogni settore della comunicazione.

²⁴⁸ Cfr. Protocollo d'Intesa ANCI/IAP, siglato il 6 marzo 2014: <http://www.iap.it/il-diritto/codice-e-regolamenti/protocolli-di-intesa/>. Cfr., inoltre, il Protocollo d'Intesa siglato tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e lo IAP rinnovato il 3 luglio 2018: <http://www.iap.it/it/intesa.htm>.

²⁴⁹ Ad esempio, il Comune di Bologna ha modificato il "Regolamento imposta su pubblicità e servizio pubbliche affissioni", cfr.: <https://www.comune.bologna.it/regolamenti/regolamento-imposta-pubblicita-servizio-pubbliche-affissioni>.

²⁵⁰ Sottolinea la presenza dell'Istituto di autodisciplina, come esempio di tutela dei diritti garantita nell'ambito privatistico V. ANGIOLINI, *Diritti Umani. Sette lezioni*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 189.

²⁵¹ Cfr. art. 23, comma 4-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il *Nuovo Codice della strada*.

²⁵² Cfr. il progetto di legge promosso dal "Comitato Immagine differente", presentato per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 2011. Sul tema, v. D. MIGLIUCCI (a cura di), *Verso un'immagine differente. Storia di un progetto di legge*, Unicopli, Milano, 2012. Si veda, inoltre, la proposta A.S. n. 1707 "Disposizioni in materia di contrasto al linguaggio sessista nei media", d'iniziativa dei Senatori On. LEONE e altri, comunicato alla Presidenza il 6 febbraio 2020.

Naturalmente, anche in questo ambito, occorre muoversi con estrema cautela, per evitare che la tutela della dignità delle persone si trasformi nei confronti degli autori di immagini visive in una sorta di censura. Anche in questo caso, iniziative di sensibilizzazione, più che divieti generalizzati, sembrano riscontrare maggiore successo e non incorrere nel pericolo appena menzionato. Le stesse aziende pubblicitarie, dopo iniziali critiche rispetto a uno strumento di autodisciplina come lo IAP, ne promuovono l'adesione e, soprattutto, si stanno muovendo verso una forma di comunicazione inclusiva, che comincia ad apparire in tanti casi più produttiva rispetto alla diffusione di immagini degradanti e mercificatorie.

6. Il linguaggio dell'Intelligenza Artificiale: veicolo e rimedio alle discriminazioni.

6.1. Il "linguaggio" dell'intelligenza artificiale.

L'intelligenza artificiale (di seguito, IA)²⁵³ costituisce un esempio emblematico di come il linguaggio si pone al servizio di tecnologie che assolvono ad una eterogeneità di compiti e a cui corrisponde una altrettanto vasta capacità di fornire risposte.

L'utilizzo del linguaggio da parte delle tecnologie di IA ha iniziato a porre alcune criticità, comportando importanti effetti sui diritti fondamentali.

L'effetto potenzialmente discriminatorio delle tecnologie di IA discende dalla sua origine umana²⁵⁴. Non vi è dubbio che l'IA, come qualsiasi altro "prodotto" dell'attività della persona, costituisca l'esito di culture e realtà immaginate, create e programmate dall'individuo.

Questo collegamento con la dimensione umana genera un primo problema. L'IA non è, infatti, solo umana, ma è soprattutto a contatto molto stretto, se non quasi esclusivo, con il mondo maschile. È, cioè, il prodotto di scelte e di azioni di uomini, instaurando così un nesso molto forte tra un linguaggio che non è *gender inclusive* e il funzionamento delle metodologie di IA²⁵⁵.

È dimostrato che gli algoritmi sono costruiti quasi prevalentemente da programmatori e, solo raramente, da programmatrici²⁵⁶. La conseguenza è che, più che essere l'IA per sua natura a ledere diritti individuali e a discriminare, è il singolo individuo a farlo tramite l'impiego di tali tecnologie.

Di fronte alla eterogeneità delle tecnologie di IA, il linguaggio presenta rischi tanto più elevati quanto più l'IA è autonoma e incontrollabile dal programmatore. Si pensi alle tecniche

²⁵³ Non esiste una definizione unanimemente condivisa di "intelligenza artificiale". Per uno sguardo d'insieme delle principali definizioni sviluppatasi nel corso dei decenni, v. S. SAMOILI, M. LÓPEZ-COBO, E. GÓMEZ, G. DE PRATO, F. MARTÍNEZ-PLUMED, B. DELIPETREV, *Defining artificial intelligence, European Commission*, 2020. Nell'ambito della dottrina costituzionalistica, v. C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi*, in *DPCE Online*, 2020, pp. 3369 e ss.; F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, 2020, pp. 415 e ss.; e A. D'ALOIA, *Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'Intelligenza Artificiale*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2019, pp. 3 e ss.

²⁵⁴ V. K. CRAWFORD, *The Hidden Biases in Big Data*, in *Harvard Business Review*, 2013.

²⁵⁵ Assai noti, ma da richiamare, sono i dati riportati dal *World Economic Forum* del 2018, che attestavano che a livello mondiale il 22% dei professionisti impiegati nel settore dell'intelligenza artificiale sono rappresentati da donne mentre il 78% sono uomini. La versione integrale del report è consultabile al seguente link: <https://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/assessing-gender-gaps-in-artificial-intelligence/>.

²⁵⁶ V. M. D'AMICO, *Una parità ambigua*, cit., pp. 313 e ss.

di *machine learning*²⁵⁷, cioè quelle che sviluppano algoritmi finalizzati all'apprendimento automatico dei sistemi informatici mediante l'elaborazione di ingenti quantità di dati, tra cui anche le parole.

Attraverso le tecnologie di *machine learning*, il programmatore (di solito un uomo) fornisce i dati, le parole sulla cui base le tecnologie di IA adotteranno i propri comportamenti. Le tecnologie di *machine learning* mostrano, in modo più evidente di altri sistemi, che la violazione dei diritti fondamentali e, tra questi, del principio di non discriminazione, non deriva direttamente dall'IA, ma piuttosto dall'uomo che vi trasferisce al suo interno stereotipi umani²⁵⁸.

Costituisce, allora, una prospettiva di sicuro interesse l'analisi delle ripercussioni che il linguaggio non neutrale e non inclusivo dell'IA produce sulla non discriminazione, soprattutto nella prospettiva di genere²⁵⁹.

Se le tecnologie di IA sono addestrate dall'uomo facendo uso di un linguaggio sprovvisto della doppia declinazione maschile/femminile e fatto, invece, di espressioni mono-genere, non stupisce che anche nella dimensione dell'innovazione tecnologica un linguaggio non conforme al principio di parità finisca per tradursi in una lesione del principio di parità tra uomo e donna in modo analogo a quanto si realizza in altri fenomeni già esplorati²⁶⁰. Appare, quindi, utile interrogarsi sulla misura in cui gli stereotipi, in particolare quelli di genere, incidono, modificandolo ed influenzandolo, sul linguaggio dell'IA e, in secondo luogo, come possa promuoversi un uso del linguaggio algoritmico neutrale e non lesivo del principio di parità.

Si è detto che l'IA rispecchia i valori dei programmatori²⁶¹. I *bias* del linguaggio algoritmico saranno, quindi, esattamente sovrapponibili a quelli del linguaggio parlato e scritto.

Illustrano bene questo meccanismo le tecniche di apprendimento automatico.

Nel momento in cui si "insegna" a siffatte tecnologie un linguaggio connotato per genere, le tecnologie di IA andranno ad applicare quanto appreso dal programmatore all'esterno, fino a riprodurre effetti potenzialmente discriminatori in base al genere. La realtà umana non è fatta, come noto, di associazioni automatiche e l'IA non è in grado di allontanarsi, da sola, dalle connessioni operate dal programmatore nella fase in cui "insegna" alla tecnica come operare. L'incapacità dell'IA di percepire correttamente la dimensione esterna comporta, così, un incremento del rischio non solo di una riproduzione di pregiudizi insiti al momento della programmazione, ma anche della loro incontrollata e imprevedibile moltiplicazione.

²⁵⁷ Per la definizione di *Machine Learning*, v. *Vocabolario Treccani: machine learning in Vocabolario - Treccani*. Per ulteriori proposte definitorie, si vedano quelle suggerite nello studio redatto dalla Commissione Europea, *A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines*, 2019, consultabile al seguente link: <https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/ai-definition.pdf>.

²⁵⁸ V. C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3/2021, pp. 9 e ss.

²⁵⁹ In dottrina, sul tema dei rapporti tra l'intelligenza artificiale e le discriminazioni, v. L. GIACOMELLI, *Big brother is «gendering» you. Il diritto antidiscriminatorio alla prova dell'intelligenza artificiale: quale tutela per il corpo digitale?*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2019, pp. 269 e ss.; P. ZUDDAS, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in *Giurcost.*, 2020, pp. 1 e ss.; e F.Z. BURGESIUS, *Discrimination, artificial intelligence, and algorithmic decision-making*, Council of Europe Publications, 2018, consultabile al seguente link: <https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmic-decision-making/1680925d73>.

²⁶⁰ V., ancora, C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, cit., pp. 20 e ss.

²⁶¹ V. K. CRAWFORD, *Artificial intelligence white guy problem*, in *The New York Times*, 25 giugno 2016.

In estrema sintesi e venendo alla prospettiva di genere, così come nel linguaggio comune, la donna scompare di fronte all'uomo, nel linguaggio dell'IA l'uomo è il modello a cui la donna, come detto, deve conformarsi²⁶².

Ci si potrebbe, allora, chiedere come correggere siffatte disfunzioni delle tecniche di IA. A proposito, occorre sottolineare un aspetto centrale. Per modificare il funzionamento non neutrale del linguaggio dell'IA, nel senso di una sua maggiore sensibilità alla prospettiva di genere, non è sufficiente ripensare i *data-set*, aggiungendo o eliminando i dati.

Il superamento degli stereotipi impiegati dalle tecnologie di intelligenza artificiale non è, infatti, di agevole realizzazione per almeno due ragioni: l'intelligenza artificiale riflette, come detto, i pregiudizi presenti nel tessuto sociale; il suo funzionamento non è facilmente controllabile. Gli algoritmi sono di proprietà esclusiva di chi li ha programmati e, nelle ipotesi più complesse, i programmatori non sono in grado di controllare come funzionano tali tecnologie per correggerne possibili disfunzioni.

Di fronte a queste problematiche, è utile soffermarsi su come l'IA discrimina tramite le parole, soffermandosi su sistemi che possono anche rimediare a siffatti effetti discriminatori, a partire dai c.d. meccanismi di c.d. *Natural Language Processing*.

6.2. Il c.d. Natural Language Processing (NLP). L'IA come veicolo di, ma anche strumento contro le discriminazioni.

Il *Natural Language Processing (NLP)*²⁶³ costituisce un ramo dell'informatica, che studia e costruisce meccanismi di IA che permettono ai *computers* di comprendere testi e parole replicando abilità umane. Si tratta, quindi, di algoritmi che si vorrebbero in grado di analizzare, rappresentare e comprendere il linguaggio naturale "delle persone", sia parlato che scritto²⁶⁴.

Un esempio delle ripercussioni discriminatorie che caratterizzano questi sistemi è costituito dagli strumenti di traduzione automatica. Nel preoccuparsi di rendere un testo redatto in una lingua neutra sotto il profilo del genere (si pensi al caso dell'inglese), ad una lingua connotata, viceversa, dall'esistenza della doppia declinazione maschile/femminile (l'italiano, il francese e, ancora più complesso, il tedesco), tali sistemi di frequente oscurano la dimensione di genere per favorire l'impiego del già citato c.d. maschile universale o "maschile neutro". Il "maschile neutro", cioè, viene considerato idoneo a riflettere le differenze di genere, che sarebbe superfluo riprodurre in sede di traduzione del testo. Si tratta di una semplificazione linguistica che, però, come detto, nega la dimensione del reale e, cioè, la rappresentazione di uomini e di donne.

²⁶² V. S. LEAVY, *Gender Bias in Artificial Intelligence: The Need for Diversity and Gender Theory*, in *Machine Learning*, in *ACM/IEEE 1st International Workshop on Gender Equality in Software Engineering*, Gothenburg, Sweden, 2018, pp. 14-16.

²⁶³ Per un inquadramento sul tema, v. K.R. CHOWDHARY, *Natural Language Processing*, in *Fundamentals of Artificial Intelligence*, Springer, 2020: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-81-322-3972-7.pdf>.; e D. KHURANA, A. KOLI, K. KHATTER et al., *Natural language processing: state of the art, current trends and challenges*, in *Multimedia Tools and Applications*, Springer, 2022: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11042-022-13428-4.pdf>.

²⁶⁴ V. E.D. LIDDY, *Natural language processing*, in M. DECKER (a cura di), *Encyclopedia of Library and Information Science*, 2001: <https://surface.syr.edu/istpub/63/>.

Il fenomeno è in tutto identico a quanto si verifica nel linguaggio comune già analizzato dove, di fronte all'esigenza di riferirsi ad un gruppo indistinto di soggetti, si ricorre al maschile poiché ritenuto presuntivamente idoneo a "coprire" anche il femminile. Nel simulare il linguaggio comune o non mediato artificialmente, gli strumenti di *Natural Language Processing*, come i *softwares* di traduzione automatica, riflettono i *bias* e gli "errori" del linguaggio ordinario.

I sistemi di *Natural Language Processing* ripropongono gli usi della lingua, discriminatori o sessisti di cui si è detto e, tuttavia, possono anche essere utilmente impiegati per finalità di tipo diverso.

Si tratta, cioè, di un utilizzo opposto di tali strumenti che si propone di promuovere e diffondere un linguaggio, viceversa, sensibile alle differenze di genere. Un esempio significativo in questo senso è stato offerto da *Google*, che, nel 2017, ha ridefinito il proprio programma di traduzione automatica allo scopo di inserire una gamma di traduzioni alternative capaci di rispondere alle specificità di genere²⁶⁵.

L'esempio di *Google Translate* è particolarmente interessante perché dimostra che, laddove sussista la volontà umana di voler assicurare una raffigurazione della realtà esterna rispettosa del principio di parità tra i sessi, l'IA è in grado di passare dall'essere un mezzo per discriminare al rappresentare viceversa uno strumento per contrastare la diffusione e l'irrobustimento di stereotipi²⁶⁶.

Un impiego consapevole e trasparente, dell'IA, rispettoso dei principi costituzionali, permetterebbe, cioè, di invertire la rotta assicurando un impiego dell'innovazione tecnologica che non sia "nemica" dei diritti delle persone, ma che contribuisca invece alla loro tutela.

Negli anni più recenti, infatti, si è cominciato a ragionare della possibilità di utilizzare le potenzialità dell'IA su un versante opposto rispetto a quello sin qui indagato, ossia quello di un'IA come strumento per correggere le discriminazioni.

Oltre al caso di *Google Translate*, ci sono campi di indagine per creare algoritmi che modifichino automaticamente, in senso inclusivo, il linguaggio.

Ci si riferisce a tecniche di IA capaci di rilevare l'omesso utilizzo della doppia declinazione maschile/femminile oppure di contrastare ed eliminare espressioni di incitamento all'odio oppure alla violenza in base ad un fattore di discriminazione.

Si tratta, cioè, di *software* in grado di rilevare, nel primo dei due casi, il ricorso esclusivo al c.d. "maschile neutro". Di fronte, quindi, ad un testo che non distingue a seconda del sesso del oppure della destinatario/a della locuzione linguistica, l'IA, se impiegata secondo una prospettiva di rimedio alla discriminazione, può alternativamente: limitarsi ad evidenziare la violazione del principio di eguaglianza; in tecniche più evolute, sostituirvi la doppia declinazione

²⁶⁵ V. M.O. PRATES, P.H. AVELAR, L.C. LAMB, *Assessing gender bias in machine translation: a case study with google translate*, in *Neural Computing and Applications*, n. 32/2020; in tema, anche, R. ADAMS, N.N. LOIDEAIN, *Addressing Indirect Discrimination and Gender Stereotypes in AI Virtual Personal Assistants: The Role of International Human Rights Law*, in *Annual Cambridge International Law Conference New Technologies: New Challenges for Democracy and International Law*, 2019, pp. 1 e ss.

²⁶⁶ V. C. NARDOCCI, *Dalla parola che discrimina alla parità nel linguaggio, la dimensione sovranazionale*, cit., pp. 53 e ss.

oppure strategie linguistiche funzionali a rimediare alla univocità del sesso richiamato dal testo. Si pensi, alla sostituzione del nome proprio, all'impiego del plurale nelle lingue che lo consentono, al ricorso all'impersonale.

Sebbene non si possa approfondire oltre questo tema, pare però opportuno sottolineare le capacità non esclusivamente, né eminentemente discriminatorie e lesive dei diritti umani delle tecniche di IA, che contribuiscono ad accrescere le criticità di una lettura univoca dell'IA che non è sempre e solo "nemica" dell'eguaglianza, potendo viceversa essere utilmente utilizzata in una direzione funzionale al rispetto di tale principio.

Nonostante l'indubbio interesse rispetto a queste prospettive di applicazione dell'IA, una domanda aperta rimane: fino a che punto sarebbe naturale e auspicabile un cambiamento di linguaggio, e forse anche di pensiero dall'alto? Non si correrebbe il rischio, costruendo algoritmi siffatti, di manipolare la realtà, in modo uguale e contrario di quando si immettono stereotipi inconsci? In parole più semplici, siamo sicuri che decidere per tutti e in modo generale, che cosa sia "meglio" includere nella costruzione di un algoritmo, sia davvero la soluzione più corretta alla luce dei principi costituzionali? Le discriminazioni del linguaggio di un algoritmo possono essere combattute imponendo un linguaggio "inclusivo"?

6.3. Dall'assenza di norme alla proposta di Regolamento dell'Unione Europea.

In chiusura, pare opportuno dedicare qualche cenno allo stato dell'arte esistente in tema di regolamentazione normativa delle tecnologie di IA.

Occorre, anzitutto, sottolineare che tale materia è stata, per lungo tempo, soggetta a logiche di *self-regulation*, che ne hanno consentito lo sviluppo al di fuori di una normativa specifica ritenendo inopportuni interventi legislativi volti ad "imbrigliare" l'innovazione tecnologica.

L'esito dei primi studi condotti sugli effetti di alcune tipologie di IA e la dimostrata incidenza pregiudizievole sui diritti individuali ha però, in tempi più recenti, motivato un approccio di tipo diverso. Le istituzioni dell'Unione Europea hanno, anzitutto e per prime, avviato un tentativo di regolamentazione delle tecnologie di IA, non ancora conclusosi.

La proposta di Regolamento, che dovrà confluire nel c.d. "*Artificial Intelligence Act*"²⁶⁷, è stata presentata nella sua prima versione nell'aprile del 2021 e, ad oggi, è al centro di un *iter* di approvazione che non consente pronostici certi quanto alla sua approvazione ed entrata in vigore definitiva, sebbene se ne ipotizzi l'adozione entro il 2024.

Non è questa la sede per un esame esaustivo della proposta.

²⁶⁷ Il riferimento è alla "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, com/2021/206": https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF. A commento della proposta e dei tentativi di regolamentazione dell'intelligenza artificiale, v. C. FONTANA, G. CERRINA FERONI, E. RAFFIOTTA (a cura di), *AI ANTHOLOGY. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, Il Mulino, Bologna, 2022, e, dello stesso A. con M. BARONI, anche, *Intelligenza artificiale, strumenti di identificazione e tutela dell'identità*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2022, pp. 165 e ss. Più di recente, a livello di diritto internazionale, si segnala che, nel novembre 2021, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato le raccomandazioni redatte dall'UNESCO, c.d. "Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence": <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>.

Tuttavia, si intende dare rilievo ad almeno due aspetti che appaiono meritevoli di particolare attenzione.

Il primo attiene alla scelta del legislatore europeo di concentrarsi sugli effetti delle tecnologie di IA sul piano delle ricadute e della rispettiva intensità, più o meno pregiudizievoli, sui diritti fondamentali. Si tratta di una impostazione in termini generali condivisibile che soggiace al c.d. “criterio del rischio”²⁶⁸, che vorrebbe escludere soluzioni univoche che non considerano la eterogeneità e la corrispondente variabile ed altrettanto differente potenzialità lesiva delle metodologie di IA.

Il secondo elemento, connesso al primo, guarda invece ai rapporti tra intelligenza artificiale e linguaggio e alle risposte che la proposta di Regolamento offre sotto questo profilo specifico.

La proposta di Regolamento non si sofferma in modo espresso sul tema qui in esame.

Se si scorre la proposta, non si rinvengono riferimenti espliciti al “linguaggio”, alla “lingua”, alla “parola” e ai rischi connessi ad un loro impiego non inclusivo da parte delle tecnologie in discorso. Il c.d. “*Artificial Intelligence Act*” si occupa, però, indirettamente del linguaggio, trattando di quell’insieme di metodologie che operano simulando il linguaggio delle persone oppure, tra le altre, che adottano decisioni selezionando una “parola” al posto di un’altra.

Nella proposta difetta, così, una presa di posizione esplicita sull’esigenza di intervenire sul linguaggio per prevenire effetti di tipo discriminatorio sulla base dell’assunto, che anche il linguaggio, forse ancora prima dei dati, può essere causa di violazioni di diritti fondamentali quando impiegato dai sistemi di IA.

Sarebbe invece auspicabile, nell’ambito di una riflessione sulle strategie con cui arginare gli effetti pregiudizievoli dell’IA, considerare in modo più consapevole il “peso” del linguaggio. Si parla di dati, di *data-set*, di pregiudizi e di stereotipi: tutti fattori decisivi nella prospettiva che si esamina e accomunati da un altro elemento di cui, però, si parla poco o non si parla e, cioè, il linguaggio.

7. L’uso delle parole e il paradosso dell’intolleranza: problemi vecchi e nuovi.

7.1. Tollerare gli intolleranti in democrazia?

Pure non avendo la pretesa di tracciare conclusioni, anche parziali, ritengo importante riprendere alcuni profili già descritti, partendo dalle domande su quali siano gli strumenti per contenere o, ancora meglio, combattere l’impiego del linguaggio discriminatorio.

Si chiedeva Karl Popper²⁶⁹ se fosse giusto tollerare gli intolleranti in democrazia, profetizzando che l’eccesso di tolleranza avrebbe fatto prevalere gli intolleranti sui tolleranti²⁷⁰. Il

²⁶⁸ Per un elenco delle tecnologie di intelligenza artificiale considerate “ad alto rischio”, a norma dell’art. 6, par. n. 2, si veda l’allegato III alla proposta di Regolamento.

²⁶⁹ Cfr. K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, vol. n. 1, Armando, Roma, 1997, p. 346.

²⁷⁰ In particolare, l’A. sostiene che: “[l]a tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi”, p. 360.

rischio, secondo Popper, è che una democrazia troppo tollerante non abbia strumenti contro l'intolleranza²⁷¹.

Se pensiamo al tragico momento storico che portò alla nascita della nostra Costituzione, occorre sempre avere presente che lo Stato liberale ha attraversato fasi di debolezza e che tutto quello che è successo fino all'epigono delle leggi razziali è stato un eccesso di tolleranza. O, forse, di indifferenza.

Quando oggi ci troviamo di fronte al linguaggio che odia, che attraverso i *social network* acquista una capacità performativa profondissima e scopriamo che gli odiatori colpiscono le stesse categorie che la nostra Costituzione ha inteso tutelare in tutte le sue forme (art. 3 Cost.) e ledono il principio costituzionale supremo di dignità (art. 2 Cost), possiamo facilmente concludere che lo Stato costituzionale deve attrezzarsi con strumenti nuovi per difendersi dall'intolleranza.

Così è stato per la c.d. "legge Mancino" e, così, si è provato a fare con il d.d.l. "Zan", invocando lo strumento più forte, quello penale, a difesa delle "parole pericolose", quelle "intolleranti".

Parole che non trovano spazio nel contenuto dell'art. 21 Cost., che non possono essere ritenute "pensiero" o che, come dice la Corte costituzionale, ne costituiscono un "limite implicito".

Ma, allora, quali limiti e strumenti esistono di fronte a linguaggi discriminatori?

Come abbiamo cercato di dimostrare, ogni linguaggio e ogni discriminazione linguistica ha una propria specificità e richiede risposte diversificate.

Così, diversa è la discriminazione invisibile rispetto ai discorsi di odio e alle immagini sessiste e degradanti. E, a loro volta, questi fenomeni assumono forme ancora diverse quando sono il prodotto dell'azione delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale, creando le c.d. "discriminazioni algoritmiche".

Le risposte a questi fenomeni possono e devono essere molto diverse.

Un esempio, a mio avviso, particolarmente significativo può essere offerto anche dal diritto comparato.

Rimane, infatti, sullo sfondo la prospettiva statunitense, a cui abbiamo fatto cenno nel capitolo dedicato all'*hate speech*²⁷², in base alla quale qualsiasi discorso o parola denigratoria dovrebbe essere combattuta sul piano del pensiero e della parola, perché la libera manifestazione del pensiero è un valore troppo importante e la sua rinuncia o limitazione comporterebbe un indebolimento della democrazia. Rispetto a tale prospettiva, affascinante nella fiducia sull'autonomia di scelta di qualsiasi essere umano e sulla sottovalutazione dei pericoli di un pensiero e di una società che "odia", interessanti sono le riflessioni di Jeremy Waldron, che

²⁷¹ Cfr., anche, R. GUASTINI, *La semantica del dissenso e diritti costituzionali*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2016, p. 866, che evidenzia, che: "dal punto vista dell'etica liberale è, in linea di principio, tanto doverosa la tolleranza quanto ingiustificata la repressione del dissenso. Tuttavia, non necessariamente la tolleranza ha da essere indiscriminata: si possono tollerare alcune etiche normative diverse dalla propria, senza per questo tollerarle tutte". Sulla stessa linea, N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, p. 248, che affermava come: "la tolleranza deve essere estesa a tutti tranne a coloro che negano il principio di tolleranza"; sul tema v., anche, C.R. LUZZATI, *Chi parla con chi? Negazionismo e diritto penale*, in *Diritto e Questioni politiche*, 2017, pp. 229 e ss.; e G. PINO, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Politica del diritto*, 2008, pp. 287 e ss.

²⁷² Cfr., *supra*, Cap. n. 3.7.

affida invece alla legislazione limitativa e repressiva una fondamentale funzione di tutela delle persone più fragili, nonché di orientamento quanto alla scala dei valori di uno Stato.

Anche in Europa, però, è evidente la coesistenza di approcci e di modi di sentire profondamente diversi. In particolare, due ordinamenti giuridici vicini a noi, quello tedesco e quello francese, rispetto ai discorsi di odio e alle *fake news*, hanno adottato due approcci completamente diversi, pure a fronte dello stesso tentativo di regolazione.

È noto, infatti, che in Francia vi è stata la bocciatura da parte del *Conseil constitutionnel* della *Loi Avia*²⁷³. Nodo problematico principale era il dovere di rimozione del contenuto illecito entro le 24 ore, rimesso solamente al gestore del *web* e senza controllo da parte di un giudice, incidendo così sulla libertà di manifestazione del pensiero²⁷⁴.

In Germania, invece, nessuno ha mai direttamente²⁷⁵ dubitato della costituzionalità della disciplina della *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* – nonostante in essa i contenuti manifestamente illegittimi e solo questi debbano essere eliminati entro il termine delle 24 ore²⁷⁶ –, tuttora vigente. D'altra parte, in Germania, la Costituzione, all'art. 5, comma 2, prevede come limite esplicito alla libertà di manifestazione del pensiero la tutela della "dignità e dell'onore"²⁷⁷.

Sempre a proposito del "rumore della storia" (tedesca) e di come il linguaggio si intreccia con la storia delle azioni individuali, è anche interessante evidenziare che, così come ha affermato il *BVerfG* nella c.d. *Auschwitzlüge*²⁷⁸, l'affermazione di fatti e, in particolare, di fatti falsi (come la negazione dell'esistenza dei campi di sterminio nazisti) non costituisce oggetto di protezione ai sensi dell'art. 5, comma 1, GG.

Non sorprende, allora, che nella sentenza n. 150 del 2021, la Corte costituzionale italiana abbia affermato che: "se è vero che la libertà di espressione – in particolare sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti – costituisce pietra angolare di ogni ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona"²⁷⁹.

²⁷³ Cfr. Decisione n. 2020-801 DC, 18 giugno 2020.

²⁷⁴ Cfr. C. SICCARDI, *La loi Avia. La legge francese contro l'odio online*, in M. D'AMICO, C. SICCARDI (a cura di), *La Costituzione non odia*, cit., p. 181. È importante ricordare che, a seguito dell'attentato a *Samuel Paty*, decapitato all'uscita della scuola dove insegnava, per aver mostrato immagini di Maometto, è stata approvata la l. n. 1109 del 24 agosto 2021 (*Loi n° 2021-1109*, 24 agosto 2021), che ha introdotto nel Codice penale la nuova fattispecie di reato della "messa in pericolo della vita altrui tramite la diffusione di informazioni relative alla vita privata, familiare o professionale" (art. 223, Codice penale). Si veda, a questo proposito, il rapporto n. 374 del Servizio Studi del Senato della Repubblica, "La disciplina dell'hate speech in Francia, Spagna e Germania", marzo 2022, p. 1.

²⁷⁵ Pare interessante segnalare sin da subito che, anzi, la prospettiva della legge sembrerebbe rafforzarsi anche alla luce di numerose modifiche; l'ultima, finalizzata al miglioramento del meccanismo di tutela nei confronti degli utenti delle piattaforme rispetto alle quali si applica la legge, recentissima, risale al 27 luglio 2022. Ancora, per rafforzare la *vis* applicativa della legge in commento, la *NetzDG* è stata modificata dalla *Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität* del 3 aprile 2021, in tal modo realizzando l'integrazione dell'elenco dei reati di cui al § 1, comma 3, *NetzDG* e prevedendo un obbligo di segnalazione, a partire dal 1° febbraio 2022, da parte dei *provider* di reati particolarmente gravi all'Ufficio Federale di polizia criminale (BKA).

²⁷⁶ Cfr. art. 3, comma 2, *NetzDG*.

²⁷⁷ A questo proposito, si segnala la pronuncia del *BVerfG* del 19 dicembre 2021, che ha interessato la denigrazione di personaggi pubblici su internet. Secondo il Tribunale costituzionale federale tedesco è costituzionalmente doveroso che i giudici operino un bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e onore della persona.

²⁷⁸ Cfr. *BVerfGE* 90, 241.

²⁷⁹ Cfr. Corte cost., sentenza n. 150 del 2021, punto n. 6.2. del *Considerato in diritto*.

In chiusura, possiamo, quindi, osservare che nei Paesi dove i regimi nazista e fascista avevano svuotato il linguaggio e modificato tramite esso profondamente la realtà, come notava Klemperer, è più forte la consapevolezza dei rischi di una estrema tolleranza nei confronti delle parole. E che, dunque, la preoccupazione europea rispetto al linguaggio che odia e la sua prospettiva regolatoria, nasca proprio da una storia che ci ha fatto toccare la potenza distruttiva della lingua: paradossale, però, il pericolo presente nell'affidare alla repressione del linguaggio e alla minaccia della pena la soluzione definitiva a garanzia delle nostre democrazie liberali. Il rischio che in contesti meno aperti e più autoritari quelle stesse norme, sopravvissute ai regimi, possano trasformarsi nuovamente in strumenti di repressione del dissenso esiste, come efficacemente denunciato da Mchangama²⁸⁰.

7.2. L'importanza dell'educazione nel contrasto ad un linguaggio discriminatorio e ad un linguaggio che odia.

In tutti gli ambiti che abbiamo esplorato, emergono in modo evidente alcuni aspetti: da una parte, che non è infrequente che il decisore politico faccia ricorso allo strumento penale per sanzionare le forme più gravi di discriminazione veicolate tramite il linguaggio; dall'altra, che, di fronte a queste stesse scelte, è diffusa la consapevolezza che proprio l'armamentario penale si riveli, in molti casi, inefficace.

Si tratta di risposte spesso simboliche che non colpiscono davvero tutti i oppure le "colpevoli", ma che rischiano di alimentare – come sanno bene i penalisti²⁸¹ – la sensazione che lo Stato sia inadeguato a tutelare davvero quel valore che si vorrebbe difendere.

Un altro aspetto che, invece, risulta molto chiaro e sul quale occorrerebbe fare di più a partire dalle aule scolastiche e universitarie è quello della prevenzione e, soprattutto, dell'educazione.

Si tratta di un aspetto che è purtroppo sottovaluto oppure strumentalizzato anche dalla politica, come dimostra la vicenda del d.d.l. "Zan", il quale prevedeva importanti misure di carattere preventivo e promozionale, come l'istituzione della "Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia", l'implementazione di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, comprensiva dell'istituzione di appositi centri in grado di offrire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime.

Come noto, intorno a queste specifiche previsioni di carattere *extra*-penale, si era creato tra i diversi fronti politici un dibattito molto vivace, che ha probabilmente distolto l'attenzione dei più rispetto all'importanza di adottare misure di prevenzione e di sensibilizzazione idonee ad incidere sul contesto culturale e sociale. E, tuttavia, l'orizzonte verso il quale si muovevano queste proposte appariva perfettamente in linea con l'insegnamento classico della

²⁸⁰ Cfr. J. MCHANGAMA, *The problem with hate speech laws*, cit., p. 81.

²⁸¹ Cfr., da ultimo, D. PULITANÒ, *Essere Charlie, o politicamente corretto? Manifestazioni espressive e diritto penale*, in *Sistema penale*, 2021, pp. 1 e ss.

dottrina penalistica secondo cui, anche rispetto alla repressione penale del linguaggio discriminatorio, la politica sociale costituisce la migliore politica criminale²⁸².

A maggior ragione, l'aspetto educativo e formativo, come osservato, vale per il mondo dell'intelligenza artificiale. Riconoscere la ricorrenza di un *bias* implicito, allo scopo di evitare che stereotipi discriminatori entrino nella fase che prelude alla costruzione degli algoritmi, è un aspetto altrettanto centrale di cui si discute ormai in tutte le parti del mondo alla ricerca di soluzioni efficaci²⁸³.

7.3. Fra limitazione del linguaggio discriminatorio e dittatura del linguaggio antidiscriminatorio.

C'è, infine, un ultimo aspetto che merita di essere menzionato e che sarà sicuramente oggetto di altri convegni e di altri studi.

Mi riferisco all'approccio discriminatorio e intollerante, in alcuni contesti, del linguaggio antidiscriminatorio.

Simile fanatismo ideologico, che contraddistingue i regimi e che troviamo negli odiatori di nuovo corso, si trova oggi, ad esempio, nella società americana. Il fenomeno è descritto molto bene, fra gli altri, da Federico Rampini nel suo volume "Suicidio occidentale"²⁸⁴ con toni che possono sembrare eccessivi, ma che ci portano al cuore del problema.

Si assiste, infatti, proprio a fenomeni estremi di intolleranza, dove, in base alle regole rigide di un pensiero e anche di un linguaggio "inclusivo", si rifiuta qualsiasi punto di vista diverso.

Come afferma Rampini: "un pensiero unico domina nelle grandi Università americane, detta legge negli Atenei più prestigiosi come Harvard e Yale, Princeton e Berkeley, ed è allineato sull'estrema sinistra. A decidere chi ha diritto di parola e chi no sono frange radicali dell'antirazzismo di *Black Lives Matter*, del femminismo di *Mee Too*". Viene, così, imposto, prosegue l'autore, "un uso *politically correct* dei pronomi: guai se nelle mail i docenti osano utilizzare il maschile e il femminile, solo il neutro plurale è ammesso perché bisogna rispettare le identità fluide"²⁸⁵.

Questo clima di intolleranza e di fanatismo da "pensiero unico" è stato in tempi recenti oggetto di attenzione anche da parte dell'"Economist"²⁸⁶, che, non a caso, ha messo in luce il paradosso della democrazia liberale americana, stretta fra il pericolo evidente del "fanatismo Trumpiano" e quello, più nascosto ma non meno insidioso, della "sinistra illiberale".

Pensiamo che, a causa di una parola, di un pensiero di dissenso o di una manifestazione di solidarietà nei confronti di presunti autori di violenza, mai accertata da un giudice ma

²⁸² V. G. MARINUCCI, *Politica criminale e riforma del diritto penale* (1974), ora in G. MARINUCCI, E. DOLCINI (a cura di), *Studi di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 65.

²⁸³ Su cui si veda, *supra*, Cap. n. 5.

²⁸⁴ V. F. RAMPINI, *Suicidio occidentale*, Mondadori, Milano, 2022.

²⁸⁵ *Ibidem*, p. 40.

²⁸⁶ Cfr., *The Threat from the illiberal left*, 4 settembre 2021.

afferzata sui *social*, alcuni professori si sono ritrovati vittime di campagne di odio o sono stati addirittura espulsi dalle rispettive università²⁸⁷.

Vicende che evidenziano un ulteriore paradosso: senza un processo, come imporrebbe la legge, vengono inflitte sanzioni “sociali” sicuramente più distruttive di eventuali condanne, anche penali. Pensiamo, anche, alla storia di Ian Buruma, giornalista, licenziato perché aveva semplicemente “osato” pubblicare l’articolo di un autore accusato di molestie e successivamente scagionato. La risposta degli editori alla lettera di appello di tanti colleghi e colleghe è stata il timore delle reazioni dei “giovani redattori”.

Ancora, un esempio emblematico è quello che racconta la vicenda di Laura Kipnis, docente dell’Università di Chicago, posta sotto procedimento disciplinare nel proprio Ateneo su richiesta degli studenti per avere, anche qui, “osato” prendere le difese di un collega accusato di molestie, parlando di “paranoie sessuali” nei *campus*.

Alla luce di questo possibile approdo, possiamo osservare che occorre davvero evitare il rischio di passare dal fanatismo del linguaggio discriminatorio, di cui parla così bene Klemperer, ad un fanatismo opposto, quello del linguaggio antidiscriminatorio.

D’altronde, come detto, non è senza significato che una linguista come Cecilia Robustelli sottolinei l’importanza di riflettere sulle conseguenze legate all’utilizzo di un linguaggio inclusivo. L’utilizzo dello *schwa* non sarebbe pienamente funzionale all’adeguamento del linguaggio al “molteplice del reale” e questo in ragione delle problematiche di tipo linguistico che esso pone²⁸⁸.

Risulta, quindi, importante considerare che la lingua, o meglio, il “sistema lingua”, per rispondere pienamente al principio di uguaglianza, necessita di un lento processo di modifica.

Va evidenziato, poi, anche il rapporto fra l’utilizzo di alcune parole e la libertà della lingua, così come il tema del ruolo del dissenso nei regimi e nelle democrazie che rischiano di smarrire i loro valori più profondi.

A questo proposito, occorre porre in evidenza come, se con riferimento ai regimi totalitari il linguaggio è stato manipolato dall’alto, cioè attraverso un apparato burocratico che ha inciso, negandoli, sui diritti, ad oggi, le esigenze di modifica del linguaggio in senso più inclusivo sembrano provenire dal basso²⁸⁹, da chi, cioè, si sente meno rappresentato e rappresentata perché appartenente ad una minoranza discriminata. Ma tale diversa origine non può esimere da preoccupazione riguardo all’esito di prospettive ideologiche contrarie a loro volta

²⁸⁷ Interessanti riflessioni, anche nella prospettiva statunitense, sulla libertà di pensiero in accademia in M. SECKELMANN, L. VIOLINI, C. FRAENKEL HAEBERLE, G. RAGONE (a cura di), *Academic Freedom Under Pressure? A Comparative Perspective*, Springer, Berlino, 2021.

²⁸⁸ V., nuovamente, C. ROBUSTELLI, *Lo schwa? Una toppa peggiore del buco*, cit.

²⁸⁹ Si veda la linguista V. GHENO, secondo la quale: “la prima volta che mi è venuta in mente l’idea dello *schwa* (che poi ho scoperto essere una proposta che già circolava, per cui in verità non ho inventato proprio nulla) è stato in risposta a una persona che mi ha espresso il suo disagio nell’uso del maschile e del femminile a cui l’italiano la costringeva. Questa persona non si sentiva a suo agio perché non pensava a se stessa né come maschio né come femmina. Altro che imposizione dall’alto: questi ragionamenti vengono da esigenze espresse dal basso”. Cfr. C. SCIUTO, “*Lo schwa è un esperimento. E sperimentare con la lingua non è vietato*”, in *www.micro-mega.net*, 26 aprile 2021. Per uno studio su HANNAH ARENDT e sulla sua teoria in tema di relazioni tra parola e azione politica, cfr. S. FORTI, *Hannah Arendt tra filosofia e politica*, Bruno Mondadori, Milano, 2006, pp. 265-277.

ai principi profondi del nostro Stato costituzionale, nel quale i diritti non possono e non debbono trasformarsi in “tiranni”.

Quale potrebbe essere, allora, la strada per evitare di “cadere” nella dittatura del linguaggio antidiscriminatorio?

Si tratta, a mio avviso, di recuperare il senso profondo della nostra democrazia costituzionale fondata sul rispetto, sulla tolleranza e, in fondo, sulla fiducia nella capacità di autodeterminazione e di scelta delle persone: che sia la scelta di una parola, di un’espressione, così come, anche e soprattutto, di un pensiero nuovo oppure non allineato con il c.d. *politically correct*.

In un bellissimo saggio, dal titolo “Imparare la democrazia”, destinato al grande pubblico²⁹⁰, Gustavo Zagrebelsky, riflettendo sulla mancanza di una “pedagogia democratica” e sulla perdita di condivisione di tanti valori di fondo della nostra Costituzione, come la solidarietà, l’uguaglianza, il rispetto dell’altro anche in politica, si concentra sulla necessità della “cura delle parole”. Così, afferma Zagrebelsky, “essendo la democrazia una convivenza basata sul dialogo, il mezzo che permette il dialogo, cioè la parola, deve essere oggetto di una cura particolare come non si riscontra in nessuna altra forma di governo”²⁹¹.

Una cura, secondo Zagrebelsky, nel numero, che è direttamente proporzionale al grado di sviluppo di una democrazia. Facendoci tornare al linguaggio del *Terzo Reich*, egli osserva che, quando il nostro linguaggio si fosse rattrappito al punto di poter pronunciare solo un “sì” e un “no”, saremo pronti per i plebisciti²⁹².

Ma anche cura nelle finalità delle parole, perché per essere onesto il dialogo, “le parole non devono essere ingannatrici”²⁹³.

Seguendo queste riflessioni, in conclusione, la nostra Costituzione potrà essere la garanzia rispetto ad un linguaggio che discrimina, che odia, che nasconde, che separa, soltanto se i suoi interpreti, non solo la politica, ma tutte e tutti noi, saremo in grado di tenere aperto un dialogo, con parole tolleranti e non mistificatorie, ingannatrici o prevaricatorie.

La tenuta della democrazia costituzionale, quindi, dipende e va misurata anche dall’impegno individuale in favore di un’etica per un linguaggio rispettoso. Un linguaggio, che, come per tutti i principi contenuti nella nostra Costituzione, non può essere calato dall’alto o imposto con la forza.

²⁹⁰ Saggio diffuso dal quotidiano “La Repubblica” e pubblicato ne “La biblioteca di Repubblica”, Roma, 2005, con introduzione di E. SCALFARI.

²⁹¹ Così G. ZAGREBELSKY, cit., pp. 41-42.

²⁹² *Ibidem*, p. 42.

²⁹³ *Ibidem*.